

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 25**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante revisione delle  
disposizioni vigenti in materia di filiazione

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3,  
della legge 10 dicembre 2012, n. 219)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 agosto 2013)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D19/13

Roma, 9 agosto 2013

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 12 luglio 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega contenuta nella legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante “*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*” (d’ora in avanti: legge delega). Questa legge è intervenuta sulla disciplina relativa alla filiazione al fine di proclamare l’eguaglianza giuridica di tutti figli, nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale.

La presenza nel nostro ordinamento di norme, che dettavano un diverso regime e diversi diritti a seconda delle “categorie” di figli, strideva con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Peraltro, anche obblighi internazionali hanno imposto di rimuovere la persistente discriminazione a carico dei figli nati fuori del matrimonio:

- l’articolo 21 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea, vincolante nel nostro ordinamento a seguito dell’entrata in vigore, lo scorso 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona (articolo 6 Trattato sull’Unione europea - versione consolidata) vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nascita;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Cedu), pur non prevedendo disposizioni esplicite in materia di filiazione, all’articolo 8 protegge la vita privata e familiare e all’articolo 14 pone il divieto di qualsiasi discriminazione.

Lo schema è stato predisposto da un’apposita Commissione per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione, allora delegato alle politiche per la famiglia. Della Commissione, presieduta dal Prof. Cesare Massimo Bianca, hanno fatto parte rappresentanti designati dai diversi Ministri competenti per la materia (Ministri dell’interno e della giustizia), dal Sottosegretario di Stato, oltre a rappresentanti della Commissione per le adozioni internazionali e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e Dipartimento per le politiche della famiglia).

Sono stati uditi esperti e alcune decine di associazioni. Sono stati, altresì, acquisiti documenti, *report e paper* sugli argomenti in questione.

La legge delega, dopo aver con le disposizioni contenute nell’articolo 1, modificato norme del codice civile, in modo da stabilire, tra l’altro, l’unicità dello stato di figlio, e da prevedere che il



legame di parentela sussista sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso, ha dettato criteri di delega per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, al fine di "eliminare ogni discriminazione tra figli".

Il primo comma dell'articolo 2 della legge delega stabilisce che deve essere eliminata ogni discriminazione tra figli, "anche adottivi". Il riferimento ai figli adottivi, contenuto nella disposizione, deve essere inteso in relazione alla così detta adozione "piena", cioè all'adozione dei minori di età che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 184/1983, per effetto dell'adozione acquistano lo stato di figlio "legittimo" (da ora "nato nel matrimonio") degli adottanti. Il legislatore delegante ha, infatti, espressamente escluso dalla equiparazione gli adottati maggiori di età, di cui agli articoli 291 e ss. c.c., nei confronti dei quali, ai sensi dell'articolo 74 c.c., come novellato dalla citata legge delega non sorge alcun vincolo di parentela con i parenti degli adottanti. Peraltro, questa interpretazione è perfettamente coerente con la diversa disciplina giuridica dei due istituti: nell'adozione "piena" il minore adottato è in stato di abbandono e con l'adozione si crea un legame filiale con la famiglia adottiva, pienamente corrispondente, dal punto di vista degli effetti giuridici, a quello che si realizza con l'acquisizione dello stato di figlio; nell'adozione dei maggiori di età il vincolo dell'adottato con la famiglia di origine non viene a cessare (articolo 300 c.c.); l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine (salve le eccezioni stabilite dalla legge) e non si crea alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante (salve le eccezioni stabilite dalla legge). Quanto alla posizione dei minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 184/1983, che disciplina l'adozione in casi particolari, in questa ipotesi è la stessa legge, che richiama, all'articolo 55, le norme del codice civile che disciplinano l'adozione dei maggiori di età (in particolare gli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304), evidenziando l'analogia tra gli istituti, che trova il suo fondamento nella conservazione, anche nell'adozione in casi particolari, dei legami tra adottato e famiglia di origine. Pertanto, proprio in virtù del conferimento dello stato di figli agli adottati minori di età in stato di abbandono, le norme del codice civile che attribuivano particolari diritti (soprattutto in materia successoria) agli adottati non sono state modificate in quanto riferite agli adottati maggiori di età (*cf.* per tutte, sentenza Cassazione 28 dicembre 1993, n. 1281).

Il primo dei principi, contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge delega, stabilisce che il legislatore delegato procede alla sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai "figli legittimi" ed ai "figli naturali" sostituendo queste parole con la parole "figli", salvo l'utilizzo delle locuzioni "figli nati nel matrimonio" o "figli nati fuori del matrimonio", "*quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative*". Questo criterio costituisce una specificazione di quanto previsto al comma 11, dell'articolo 1, della stessa



legge delega, laddove si legge “*Nel codice civile, le parole “figli” legittimi” e “figli naturali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente “figli”*”. Nella redazione del presente schema di decreto delegato, preso atto della contemporanea presenza di una norma direttamente precettiva, contenuta nel richiamato comma 11, dell’articolo 1, e di un criterio di delega che rimette al legislatore delegato la valutazione dell’opportunità di superare ogni aggettivazione riferita alla parola “figli”, ovvero di conservare, quando necessario, una distinzione terminologica, si è analizzata ogni disposizione codicistica per valutare se le locuzioni “legittimo” o “naturale”, in essa eventualmente contenute, occorresse sopprimerle ovvero sostituirle con le locuzioni “nato nel matrimonio o “fuori del matrimonio”. Al riguardo va evidenziato che la necessità di mantenere differenze “terminologiche”, discende dalla presenza, nel nostro ordinamento, di norme, quali quelle che disciplinano la presunzione di paternità, che operano solo con riferimento al marito della madre del figlio nato o concepito durante il matrimonio, e di norme che per il figlio nato al di fuori del vincolo coniugale, proprio per l’assenza di un legame giuridicamente riconosciuto tra i genitori, richiedono che la filiazione sia riconosciuta dai genitori con un atto di volontà. Le disposizioni relative al disconoscimento di paternità potranno operare solo con riferimento ai figli nati nel matrimonio, mentre la disciplina del riconoscimento è riferita ai soli figli nati fuori del matrimonio. L’analisi puntuale delle disposizioni è stata compiuta con riferimento ai quattro codici principali: codice civile, codice di procedura civile, codice penale e codice di procedura penale. Sono state, altresì, analizzate le principali leggi in materia, come, ad esempio, la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore ad una famiglia*”, per valutare caso per caso come le locuzioni, ormai superate, “figli legittimi” ovvero “figli naturali” dovessero essere modificate. Con riferimento alla ulteriore legislazione vigente, compiuta un’attenta ricognizione, dalla quale si è evidenziato che sono numerose le norme, anche di rango secondario, che contengono queste espressioni, si è preferito, utilizzare una norma di chiusura, contenuta nell’articolo 105, dello schema del presente decreto, con la quale si è stabilito che in tutta la legislazione vigente i termini “legittimo”, “naturale”, “legittimato”, quando riferiti ai figli siano modificati o soppressi.

Con lo schema di decreto delegato si è poi voluta superare una “discriminazione sistematica” a carico dei figli nati fuori del matrimonio. Nell’impianto originario del codice la disciplina relativa ai rapporti tra genitori e figli è contenuta solo in parte nel Titolo IX, del Libro primo del codice civile, originariamente rubricato “*Della potestà dei genitori*”, mentre numerose norme, che hanno per oggetto la disciplina dei rapporti tra genitori e figli, sono contenute nel Titolo VI, che detta disposizioni in materia di matrimonio. In particolare, gli articoli 147 e 148 c.c. disciplinano rispettivamente i doveri dei genitori verso i figli e il concorso degli oneri, in maniera “autonoma”, e senza alcun rinvio al titolo relativo alla filiazione, quasi a voler evidenziare una differenza tra i figli a seconda dell’essere nati o meno nel matrimonio. Ma è, soprattutto, con riferimento alla fase di dissoluzione del vincolo coniugale che si coglie in



pieno la segnalata “discriminazione sistematica”; infatti, la disciplina dei rapporti tra genitori e figli, sia quanto agli aspetti dell’affidamento sia quanto alla disciplina dei provvedimenti di natura economica, è contenuta in parte nelle norme del codice civile che disciplinano la separazione (artt. 155 e segg. c.c.) e in parte nella legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante “*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*”. Con l’approvazione della legge n. 54/2006, che ha introdotto l’affidamento condiviso, gli articoli 155 e segg. del codice civile sono stati modificati dettando principi, quali quello della bigenitorialità e dell’ascolto del minore, da considerare generali, perché diretti a disciplinare i rapporti tra genitori e figli, prescindendo dalla crisi del rapporto dei genitori e prescindendo anche dalla natura coniugale o meno di tale rapporto; non a caso la richiamata legge del 2006 aveva previsto, all’articolo 4, che le disposizioni nella stessa contenuta si applicassero anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Per superare la descritta situazione, nel presente schema di decreto tutta la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli, nonché alla responsabilità genitoriale, è stata inserita nel Titolo IX, del Libro primo, rubricato “*Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli*”, all’interno del quale sono presenti due Capi. Nel Capo I, “*Dei diritti e doveri del figlio*”, sono contenute norme che disciplinano i rapporti tra genitori e figli, sia con riferimento agli aspetti personali, sia quanto alle disposizioni relative agli obblighi di mantenimento, oltre a disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale che, conformemente a quanto indicato nella delega, viene a sostituire l’ormai superata nozione di potestà genitoriale. Nel Capo II del Titolo IX, del Libro primo, sono state raccolte tutte le disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito dei procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, trasponendo in questo nuovo Capo II, le norme prima contenute in parte negli articoli 155 e segg. del codice civile e in parte nella legge n. 898/1970. I nuovi Capo I e Capo II, hanno in tal modo reso unica, anche a livello sistematico, la disciplina dei rapporti tra genitori e figli sia nella fase che potremo dire “fisiologica” del rapporto genitoriale, sia nel caso in cui si dissolva il legame, matrimoniale o di fatto, tra i genitori e il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi ovvero dettare provvedimenti di affidamento e mantenimento dei figli.

Tra le diverse modifiche normative operate con il presente schema di decreto alcune sono da considerare di particolare rilevanza. In attuazione del principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera d), viene modificata la disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali declinati in numerose sentenze della Consulta (cfr., tra le altre, sent. 6 maggio 1985, n. 134; sent. 14 maggio 1999, n. 170; sent. 6 luglio 2006, n. 266) che hanno per più aspetti dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 244 e 235 c.c.. Nel rispetto del principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera g), sono stati introdotti limiti all’imprescrittibilità dell’azione di impugnazione del riconoscimento per



difetto di veridicità, introducendo limiti di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte dei legittimati diversi dal figlio, per il quale, invece, è stata mantenuta l'imprescrittibilità dell'azione. In applicazione del principio di unicità di stato giuridico dei figli si è dettata una disciplina quanto più omogenea delle due azioni, di disconoscimento della paternità e di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, contemperando i due interessi in gioco, quello del *favor veritatis* e quello della certezza e stabilità dello stato giuridico acquisito dal figlio.

Superando la nozione di "potestà genitoriale" è stata introdotta quella di responsabilità genitoriale; anche questa modifica è stata attuata in considerazione della evoluzione socio-culturale, prima che giuridica, dei rapporti tra genitori e figli. La nozione di responsabilità genitoriale, presente da tempo in numerosi strumenti internazionali (si pensi tra tutti al Regolamento (CE) n. 2201/2003, cosiddetto Bruxelles II *bis*, che disciplina all'interno dell'Unione Europea - con la sola esclusione della Danimarca - la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), è quella che meglio definisce i contenuti dell'impegno genitoriale, non più da considerare come una "potestà" sul figlio minore, ma come un'assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio. La modifica terminologica dà risalto alla diversa visione prospettica che nel corso degli anni si è sviluppata ed è ormai da considerare patrimonio condiviso: i rapporti genitori-figli non devono essere più considerati avendo riguardo al punto di vista dei genitori, ma occorre porre in risalto il superiore interesse dei figli minori.

Lo schema di decreto legislativo nell'attuare il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), disciplina le modalità di esercizio del diritto all'ascolto del minore. La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) in particolare, l'articolo 12, prevede il diritto del minore ad essere ascoltato; l'ascolto del minore è presente, altresì, nella Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64); anche la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata in Italia con legge 24 dicembre 1998, n. 476) ha previsto che le adozioni possano aver luogo soltanto se, tra l'altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore; nella Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996 (ratificata con legge 21 marzo 2003, n. 77) è previsto che al minore, che abbia raggiunto una certa età (variabile secondo le norme di diritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento, debbano essere riconosciuti una serie di diritti quali: a) il diritto di ricevere informazioni; b) il diritto di essere consultato ed esprimere la propria opinione; c) il diritto di essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione; il Regolamento (CE) n.2201/2003 contiene espressi riferimenti all'ascolto del minore (articolo



11, paragrafo 2; articolo 23, lettera b); articolo 41, paragrafo 2, lettera c); articolo 42, paragrafo 2, lettera a). Sulla spinta di tali strumenti internazionali, la legge n. 54/2006 ha previsto che nell'ambito dei procedimenti di separazione, prima di adottare provvedimenti relativi ai figli minori, il giudice disponga l'ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento (norma applicabile anche nei procedimenti di divorzio, di annullamento del matrimonio e in quelli per l'affidamento di figli nati fuori del matrimonio). Sull'ascolto del minore si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione, 21 ottobre 2009, n. 22238) affermando: *“Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione ... L'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cassazione 16 aprile 2007, n. 9094, e 18 marzo 2006, n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte”*. Nello schema di decreto legislativo sono state disciplinate le modalità di ascolto del minore, tenendo conto sia di quanto affermato nelle sentenze delle Corti sovranazionali (in particolare, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea), sia nelle sentenze della Suprema Corte sul tema, sia delle risultanze emerse all'esito di incontri di studio per la formazione dei magistrati, organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di ascolto del minore, durante i quali sono state analizzate prassi e orientamenti seguiti dai Tribunali italiani.

In attuazione del criterio contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge delega, nello schema di decreto legislativo è stato previsto che il giudice segnali ai Comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno, per permettere al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. L'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, stabilisce che il minore ha diritto di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia, e che le condizioni di indigenza dei genitori non possano essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto. Per questo lo Stato, le Regioni e gli enti locali sono chiamati (comma 3, del richiamato articolo 1, legge n. 184/1983) a sostenere i nuclei familiari a rischio per prevenire l'abbandono e consentire al minore di essere educato nell'ambito della famiglia di origine. Proprio al fine di far emergere situazioni di disagio economico che, ancora non note ai competenti servizi territoriali, potrebbero palesarsi nell'ambito di procedimenti giudiziari è previsto che il giudice compia la segnalazione indicata, affinché i competenti servizi, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, si attivino per dare sostegno al nucleo familiare in difficoltà, e arginare possibili fenomeni di abbandono o di degrado sociale.





Tra gli altri punti qualificanti del presente schema di decreto si segnala:

- la previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i minori, con l'inserimento di un articolo del codice civile che disciplina le modalità con le quali i nonni possono far valere tale diritto, ferma restando la valutazione delle istanze degli ascendenti alla luce del superiore interesse del minore;
- la specificazione della nozione di abbandono;
- la modifica della legge di diritto internazionale privato per individuare norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio.

Lo schema di decreto legislativo si compone di quattro diversi titoli: Titolo I, recante modifiche al codice civile in materia di filiazione (artt. da 1 a 92); Titolo II recante modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione (artt. da 93 a 95); Titolo III (artt. da 96 a 103) recante modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione; Titolo IV (artt. da 104 a 108) recante disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo interviene sull'articolo 87 del codice civile: la disposizione in questione è contenuta nel Libro primo del codice civile, "*Delle persone e della famiglia*", nel Titolo VI che tratta del matrimonio, nel Capo III che tratta del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile e, infine, nella Sezione I, che riguarda le condizioni necessarie per contrarre matrimonio ovvero, come comunemente considerato "degli impedimenti matrimoniali".

L'articolo 87 disciplina, in particolare, gli impedimenti derivanti dalla parentela, dall'affinità e adozione intercorrenti tra i nubendi.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge delega, stabilisce – quale primo criterio assegnato al legislatore delegato – la sostituzione, in tutta la legislazione vigente, del riferimento ai "figli legittimi" e ai "figli naturali" con riferimenti ai "figli", salvo l'utilizzo delle denominazioni di "figli nati nel matrimonio" o di "figli nati fuori del matrimonio" quando si tratta di disposizioni ad essi specificamente relative.

Nell'inquadrare le modifiche recate alla norma dallo schema di decreto legislativo non può, poi, prescindersi dal ricordare che l'articolo 1 della legge delega ha apportato in via diretta modifiche di assoluto rilievo all'articolo 74 del codice civile e alla definizione della parentela. Alla luce dei riferimenti innanzi riportati, appare agevole comprendere come le correzioni recate dallo schema di decreto legislativo all'articolo 87 del codice civile rappresentino la mera attuazione dei principi generali della legge delega in materia di unificazione dello stato di figlio e in materia di parentela nonché del criterio recato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della stessa legge delega.

E pertanto:



- l'articolo 87, primo comma, numero 1), è modificato nel senso che l'impedimento riguarda gli ascendenti e i discendenti in linea retta: vengono soppresse le parole "legittimi o naturali" che riguardano una distinzione tra parentela legittima e naturale che non ha più fondamento nel codice;

- l'articolo 87, primo comma, numeri 2) e 3) del codice civile stabilisce l'impedimento al matrimonio tra lo zio e la nipote e tra la zia e il nipote nonché tra gli affini in linea retta; il terzo comma della disposizione specifica che tali divieti si applicano anche se il rapporto dipende da *filiazione naturale*. La norma non ha più ragione di essere una volta unificato lo stato di filiazione perché dall'unicità dello stato discende l'unicità della disciplina applicabile: per questo lo schema di decreto legislativo, con la lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 1, la sopprime;

- l'articolo 87, primo comma, numeri 6), 7), 8) e 9) del codice civile stabilisce l'impedimento al matrimonio dai vincoli di adozione; il secondo comma della disposizione specifica che tali divieti si applicano anche se il vincolo dipende da affiliazione. Considerato che l'affiliazione è un istituto abrogato dalla legge sull'adozione n. 184 del 1983, lo schema di decreto legislativo, con la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1, espunge dalla rubrica il termine "affiliazione" ormai anacronistico, tuttavia in considerazione della circostanza che alcuni effetti della affiliazione potrebbero "sopravvivere" alla soppressione dell'istituto non viene eliminato il riferimento all'affiliazione nel quarto comma dell'articolo 87 del codice civile. La disposizione stabilisce che il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3) e 5) del terzo comma dello stesso articolo 87 e specifica che l'autorizzazione può intervenire "anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale". Il riferimento alla filiazione naturale per quanto innanzi rappresentato deve ritenersi superato mentre appare opportuno mantenere il riferimento all'affiliazione: di qui la soppressione delle parole "o di filiazione naturale".

L'articolo 2 interviene sull'articolo 128 del codice civile, disposizione intitolata del "matrimonio putativo" e contenuta nella sezione sesta - "della nullità del matrimonio" - del capo terzo, titolo sesto del libro primo del codice civile. Anche l'articolo 2 vale ad attuare il principio generale dell'unificazione dello stato di figlio e il criterio generale indicato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge delega. L'articolo 128 c.c. stabilisce in via generale che la pronuncia di invalidità del matrimonio conserva gli effetti già verificatisi a favore del coniuge di buona fede e cioè del coniuge che abbia contratto il matrimonio ignorando la causa di invalidità ovvero perché vittima di violenza o di timore. Il secondo comma della disposizione disciplina gli effetti del matrimonio invalido riguardo ai figli distinguendo tra i figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo (quanto all'acquisto dello stato di figlio legittimo in ragione della presunzione di paternità) e ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità



(quanto alla legittimazione per susseguente matrimonio). Tali distinzioni non hanno ragione di sopravvivere alla riforma e, pertanto, per disciplinare gli effetti del matrimonio putativo il comma secondo dell'articolo 128 codice civile, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo, si limita a stabilire che “il matrimonio nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli” e appare, a questo punto, chiaro che si tratta della presunzione di paternità e dei suoi effetti circa l'acquisizione dello stato figlio.

Il quarto comma dell'articolo 128 c.c. prevede che “il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto”. La disposizione conserva la sua validità in via generale anche all'esito dell'unificazione dello stato di figlio perché assicura ai figli nati o concepiti durante il matrimonio gli effetti della presunzione di paternità pur se i genitori siano in malafede. Rimane valida anche l'eccezione in caso di incesto, sebbene la relativa disciplina abbia subito importanti modifiche con la novella arrecata dall'articolo 1, comma 3, della legge delega all'articolo 251 del codice civile. Viene, invece, soppressa, dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dello schema di decreto legislativo, l'eccezione relativa alla bigamia atteso che l'unificazione dello stato di figlio elide le conseguenze di tale nullità matrimoniale relativamente ai figli che acquistano in ogni caso lo stato di figli e vedono applicarsi comunque il regime della presunzione di paternità.

Ne discende, quale diretta conseguenza, la modifica del comma quinto dell'articolo 128 c.c. come recata dalla lettera *c*) dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo. Il testo attuale si riferiva essenzialmente ai figli nati o concepiti durante matrimoni annullati per bigamia, e cioè a quei figli nei cui confronti non si fossero verificati gli effetti del matrimonio valido e tuttavia per i quali il riconoscimento fosse consentito, attribuendo loro lo stato di figli naturali riconosciuti.

La soppressione del riferimento alla bigamia nel comma quarto impone di riferire la nuova versione del comma quinto dell'articolo 128 c.c. ai soli figli nati o concepiti nell'ambito di un matrimonio dichiarato nullo per incesto: per questi la disciplina non può che essere indicata, *per relationem*, con il riferimento all'articolo 251 c.c. nella nuova versione introdotta dalla legge delega.

Gli articoli 3, 4 e 5 dello schema di decreto legislativo recano modifiche rispettivamente agli articoli 147, 148 e 155 c.c.: le tre disposizioni rispondono alla medesima esigenza di revisione sistematica del codice susseguente all'unificazione dello stato di figlio, revisione che, come sopra detto, non tollera la persistenza di discipline diverse quanto ai figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio e nemmeno la divisione – presente nella sistematica originaria del codice civile e sopravvissuta anche alla riforma del 1975 – tra doveri dei genitori nei confronti dei figli nascenti dal matrimonio e diritti e doveri dei figli che prescindono dal matrimonio. Va, in tale prospettiva, tenuto presente che:



- l'articolo 1, comma 6, della legge delega detta la nuova rubrica del Titolo IX del libro primo del codice civile "*Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio*";
- l'articolo 1, comma 7, della legge delega ha affermato il principio fondamentale secondo cui "*tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico*", riscrivendo in tal senso l'articolo 315 codice civile, norma che introduce il Titolo IX del Libro primo come riformato;
- l'articolo 8 della legge delega ha introdotto un nuovo articolo 315-*bis* codice civile che stabilisce i diritti e i doveri dei figli derivanti dal rapporto di filiazione: confluiscono in parte in questo articolo i principi già espressi dall'articolo 147 codice civile (sebbene tale norma trattasse dei doveri dei coniugi verso i figli mentre il nuovo articolo si pone nella prospettiva dei diritti dei figli verso i genitori) e dall'articolo 315 codice civile previgente che disciplinava i doveri del figlio verso i genitori;
- l'articolo 2, comma 1, lettera h), ribadisce, quale fondamentale criterio per il legislatore delegato, l'esigenza di unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.

Si comprende facilmente, a questo punto, perché l'articolo 147 del codice civile non rappresenti più la norma fondamentale circa i doveri dei genitori nei confronti dei figli: i figli hanno gli stessi diritti sia se nati nel matrimonio sia se nati fuori del matrimonio e la norma fondamentale è divenuta l'articolo 315-*bis* c.c.. Nell'ambito della disciplina dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio è sufficiente ribadire i doveri dei genitori verso i figli ed effettuare il collegamento con l'articolo 315-*bis* c.c. come introdotto dalla riforma: è proprio questa, allora, l'operazione compiuta dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo.

Seguendo la stessa logica il nuovo articolo 316-*bis* del codice civile, come introdotto dall'articolo 40 dello schema di decreto legislativo, in modo congruo rispetto all'unificazione dello stato di figlio, riassume ed enuncia i principi in materia di concorso dei genitori al mantenimento dei figli: la nuova disposizione mutua il contenuto dell'articolo 148 c.c., norma dettata tra gli obblighi nascenti dal matrimonio ma pacificamente applicabile ai doveri nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio.

In ragione della nuova sistemazione della materia la nuova versione dell'articolo 148 c.c. non può che limitarsi, nel definire le modalità secondo le quali i coniugi devono adempiere all'obbligo di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli a rinviare agli obblighi posti in via generale per i genitori (e dunque sia per i figli nati nel matrimonio sia per quelli nati fuori dal matrimonio) dall'articolo 316-*bis*.

La posizione dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio viene unificata anche con riguardo ai rimedi che il codice pone alla dissoluzione del nucleo familiare atteso che tali rimedi sono disciplinati, con riguardo appunto ai figli, in modo unitario sia che il nucleo sia fondato sul vincolo matrimoniale sia su un'unione di fatto.



La nuova disciplina è contenuta nel nuovo Capo II del Titolo IX del Libro primo del codice civile (“*Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio*”) e negli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile come introdotti dall’articolo 55 dello schema di decreto legislativo che riprendono, in sostanza, il contenuto degli articoli da 155 a 155-sexies del codice civile, norme abrogate dallo schema di decreto legislativo.

Ecco che nella disciplina della separazione personale dei coniugi non vi è luogo ad altro che al richiamo delle disposizioni del Capo II del Titolo IX del codice civile come riformato: questo è, dunque, il senso della modifica recata dall’articolo 5 del decreto legislativo all’articolo 155 c.c..

L’articolo 6 del decreto legislativo interviene sull’articolo 165 c.c.: la norma, rubricata “*capacità del minore*”, stabilisce che il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare consenso per le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell’articolo 90 c.c.. Lo schema di decreto legislativo sostituisce, nella norma, la locuzione “potestà” con le parole “responsabilità genitoriale”. Tra le principali novità della legge delega va annoverata, come sopra detto, la formulazione del concetto di responsabilità genitoriale, quale situazione giuridica complessa idonea a riassumere i doveri, gli obblighi e i diritti derivanti per il genitore dalla filiazione che viene a sostituire il tradizionale concetto di potestà.

L’articolo 7 dello schema di decreto legislativo, con i commi da 1 a 10, provvede ad attuare la risistemazione dei titoli e delle rubriche del Titolo VII, del Libro primo del codice civile susseguente all’unificazione dello stato di figlio e già prevista in via specifica dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numeri da 1) a 8), della legge delega. In particolare, si prevede l’unificazione dei Capi I e II del Titolo VII del Libro primo del codice civile in un unico titolo rubricato «*Dello stato di figlio*», con tutte le conseguenti modificazioni nella struttura del predetto Titolo VII.

I commi 11 e 12 dell’articolo 7 recano modifiche alla rubrica del Titolo IX del Libro primo del codice civile in senso conforme al nuovo principio della responsabilità genitoriale e inseriscono e nominano i due Capi in cui si divide il Titolo IX come riformato.

Con gli articoli 8 e 9 dello schema di decreto legislativo viene modificata la disciplina della presunzione di paternità dei figli nati nel matrimonio. Il testo attuale del codice civile prevede che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio e che si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione



del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge delega ha dato mandato al legislatore delegato per la “*estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti nel matrimonio*”. In attuazione di tale principio di delega l'articolo 231 del codice civile, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo, prevede che “*il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio*” e il primo comma dell'articolo 232 del codice civile è modificato dall'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, nel senso che la presunzione di concepimento nel matrimonio opera per tutti i figli nati entro i trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, viene soppressa la parte della disposizione che riguardava la presunzione di concepimento nel figlio nato dopo centottanta giorni di matrimonio perché, ormai, a prescindere dalla data di concepimento per l'operare della presunzione di paternità, conterà la nascita in costanza di matrimonio e si presumeranno figli del marito anche i figli nati entro i primi centottanta giorni di matrimonio.

L'articolo 234 c.c. disciplina l'ipotesi di “nascita del figlio dopo i trecento giorni”; i primi due commi mantengono validità anche all'esito della riforma mentre il terzo – che in ogni caso riconosce al figlio la facoltà di reclamare lo stato di figlio legittimo – è superato dalla riforma atteso che non esiste più lo stato di figlio legittimo, ma l'unico stato di figlio e non esiste più l'azione di reclamo di legittimità.

Il terzo comma dell'articolo 234 c.c., come sostituito dall'articolo 10 dello schema di decreto legislativo, afferma allora che in ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.

Si è già avuto modo di rilevare come l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge delega abbia provveduto alla ridefinizione sistematica del Titolo VII del Libro primo del codice civile.

L'attuale Sezione II del Capo I, intitolata “*Delle prove della filiazione legittima*”, diverrà il nuovo Capo II del Titolo VII e tratterà delle prove della filiazione in via generale nonché del reclamo dello stato di figlio piuttosto che del reclamo di legittimità: le modifiche susseguenti sono recate dagli articoli da 11 a 15 dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 11 dello schema di decreto legislativo sopprimendo le parole “legittima” e “legittimo” nell'articolo 236 c.c. estende l'ambito di applicazione della disposizione alla filiazione in generale, che si potrà provare innanzi tutto con l'atto di nascita e, in mancanza di questo titolo, con il possesso di stato.



Poiché il possesso di stato, nella disciplina della riforma, riguarda in via espressa anche lo stato di figlio nato fuori dal matrimonio, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo reca le conseguenti modifiche ai fatti costitutivi del possesso di stato.

Il nuovo secondo comma dell'articolo 237 del codice civile riproduce, allora, i tradizionali presupposti della norma vigente con la significativa soppressione di quello del *nomen* che non potrebbe valere nei riguardi dei figli nati fuori del matrimonio.

L'articolo 13, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto legislativo reca modifiche alla rubrica dell'articolo 238 sostituendo l'attuale ("*Atto di nascita conforme al possesso di stato*") con la seguente "*Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita*", più aderente alle modifiche apportate. Con la lettera *b*) sono modificati i riferimenti alle norme del codice civile al fine di renderli coerenti con le modifiche introdotte dal presente schema di decreto legislativo; con la lettera *c*), infine è abrogato il secondo comma dell'articolo 238 c.c., perché norma riferita all'istituto, soppresso, della legittimazione.

L'articolo 14 dello schema di decreto legislativo provvede a sostituire integralmente l'articolo 239.

La versione attuale della norma, rubricata "*Supposizione di parto o sostituzione di neonato*", disciplina le ipotesi in cui a un soggetto venga attribuita la maternità di una donna che non ha partorito (supposizione di parto) e quella in cui si attribuisca ad una donna che ha effettivamente partorito il figlio dato alla luce da un'altra donna (sostituzione di neonato), prevedendo che il figlio possa reclamare uno stato diverso "*dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell'articolo 241*".

La nuova versione dell'articolo viene rubricata "*Reclamo dello stato di figlio*" e disciplinerà la relativa azione unitamente all'articolo 249 c.c. come modificato dall'articolo 21 dello schema di decreto. Il comma primo riproduce le stesse ipotesi della supposizione di parto e della sostituzione di neonato previste dalla disciplina vigente, ma sopprime il riferimento all'atto di nascita conforme al possesso di stato non più coerente rispetto al sistema stante il superamento della nozione di "legittimità" della filiazione e i limiti della prova perché la riforma liberalizza il relativo regime. La prova della filiazione, in ragione della nuova versione dell'articolo 241 c.c., come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo, riguarda, infatti, sia il figlio nato nel matrimonio sia il figlio nato fuori del matrimonio e può darsi con ogni mezzo.

Il comma secondo dell'attuale articolo 241 c.c. cade insieme al concetto di legittimità e viene sostituito da due norme che valgono a chiarire e garantire fattispecie finora risolte dall'articolo 249 c.c. ovvero a livello giurisprudenziale.

Il nuovo comma secondo prevede che l'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione; si tratta di una fattispecie che, nel codice vigente, trova tutela nell'esercizio dell'azione di reclamo della legittimità.



Il comma terzo dell'articolo 239 c.c., come introdotto dall'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, disciplina in via espressa due ulteriori fattispecie:

- quella del bambino che – benché nato da coppia sposata – venga riconosciuto da un terzo che, all'atto del parto e prima della formazione dell'atto di nascita, anticipi la formazione dell'atto di nascita e l'acquisto di stato figlio nato nel matrimonio, riconoscendo il figlio altrui;
- quella del conflitto di presunzioni di paternità ipotizzabile nel caso in cui una donna violi il divieto di cui all'articolo 89 c.c., contragga nuove nozze prima del decorso del termine di trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti del precedente matrimonio e dia alla luce un bambino cui siano applicabili due diverse presunzioni di paternità in contrasto tra loro.

In entrambe le ipotesi, la disposizione introdotta dal decreto legislativo abilita all'esercizio del reclamo dello stato di figlio.

Il comma quarto dell'articolo 239 c.c., come introdotto dall'articolo 14 dello schema di decreto legislativo, vale a chiarire che il reclamo dello stato di figlio è l'azione da esercitare qualora il precedente stato di figlio sia stato comunque rimosso.

L'articolo 15 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 240 c.c.: l'attuale testo della norma – riguardante la non contestabilità della legittimità del figlio di due persone che abbiano vissuto come marito e moglie e siano entrambe morte, in caso di mancanza della prova della celebrazione del matrimonio - è superato e non ha significato nella prospettiva della riforma.

Il nuovo articolo 240 c.c. disciplina la contestazione dello stato di figlio prevedendo che la contestazione è possibile nei casi di cui al primo comma dell'articolo 239 c.c., e cioè nei casi di supposizione di parto o di sostituzione di neonato e nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 239 c.c., cioè nei casi di figlio nato nel matrimonio ma iscritto come figlio di ignoti (salvo che nelle more della contestazione sia intervenuta sentenza irrevocabile di adozione), in queste ipotesi infatti i genitori "biologici", altrimenti privi di tutele, potranno esperire l'azione per contestare lo stato di figlio. Può verificarsi un'ulteriore ipotesi nella quale si potrebbe prospettare la contestazione dello stato di figlio: il caso in cui venga iscritto come figlio di genitori coniugati, colui che nasce oltre il periodo di presunzione legale di concepimento. Secondo la Cassazione nel caso segnalato l'azione da proporre non è quella della contestazione (della legittimità) ma quella di disconoscimento (sentenza n. 2098 del 20 febbraio 1992): *“Nell'ipotesi in cui la moglie abbia partorito oltre i trecento giorni dopo l'omologazione della separazione consensuale, il marito, che contesti di aver generato il neonato, non può esercitare l'azione di contestazione di legittimità di cui all'art. 248 c.c., ma esercita l'azione di disconoscimento di paternità di cui all'art. 235 c.c., salve le conseguenze sul regime della prova. Infatti, in tal caso a differenza dell'ipotesi di concepimento durante il matrimonio (in cui non è consentito al marito superare la presunzione di paternità, su di lui*





*ricadente a norma dell'art. 231 c.c., se non nei casi tassativamente elencati dall'art. 235), non operando detta presunzione, a norma del comma 2 dell'art. 232, si ha un ristabilimento delle normali regole sulla ripartizione dell'onere della prova, sicchè al marito spetta di provare soltanto lo stato di separazione legale, mentre incombe alla moglie dimostrare la paternità del marito".* La soluzione prospettata dalla Suprema Corte appare condivisibile ed in linea con le modifiche apportate con il presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 16 dello schema di decreto legislativo reca le modifiche già anticipate al regime della prova dello stato di figlio: la lettera *a*) introduce la nuova rubrica della "Prova in giudizio".

Rispetto alla versione attuale della norma e al regime vigente si liberalizzano i mezzi di prova – in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della legge delega – consentendo la prova con ogni mezzo ove manchino l'atto di nascita e il possesso di stato che restano le principali prove della filiazione. La scelta, compiuta dalla legge delega, si giustifica con il progresso delle analisi scientifiche che consentono, oggi, di raggiungere una prova certa della filiazione; la prova testimoniale viene ridotta in secondo piano e con essa le cautele che ne circondavano l'esperibilità.

La lettera *b*) dell'articolo 16 dello schema sostituisce, allora, il primo comma della norma attuale con una disposizione che recita: "*quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo*". Cade anche l'inciso, presente nella norma attuale, secondo cui la prova poteva darsi a mezzo di testimoni - oltre che in mancanza dell'atto di nascita e del possesso di stato – "*quando il figlio fu iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori ignoti*", atteso che esso – se aveva senso nel vecchio regime per delimitare l'esperibilità della prova per testimoni - perde di significato nel nuovo sistema in cui la prova è comunque libera ogni qual volta manchi l'atto di nascita o il possesso di stato.

La lettera *c*) del medesimo articolo 16 dello schema di decreto legislativo abroga, infine, il secondo comma dell'articolo 241 c.c. e cioè una disposizione circa i limiti della prova per testimoni della filiazione che non ha senso in ragione dell'intervenuta liberalizzazione.

Lo schema di decreto legislativo abroga, tra gli altri, l'articolo 235 del codice civile che – nell'ambito della attuale Sezione I (*Dello stato di figlio legittimo*), Capo I (*Della filiazione legittima*) – disciplina il disconoscimento di paternità stabilendo i presupposti cui è subordinato l'esercizio dell'azione.

La disciplina dell'azione di disconoscimento della paternità viene spostata nel nuovo Capo III, del Titolo VII del Libro primo del codice civile rubricato "*Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio*" e inserita nel nuovo articolo 243-bis del codice civile.

La nuova regolamentazione del disconoscimento di paternità è dettata dall'articolo 17 dello schema di decreto legislativo in attuazione del principio contenuto nella seconda parte della



lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge delega, che prevede la “ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali”.

In tale prospettiva occorre tenere conto della lunga elaborazione della giurisprudenza costituzionale, che ha portato a contemperare il principio della verità della filiazione con quello della certezza dello *status* di figlio, e a smantellare, nella sostanza, i rigidi presupposti cui, sia nella versione originaria dell'articolo 235 del codice sia nella versione successiva alla riforma del 1975, era collegata l'esperibilità dell'azione di disconoscimento. Tale elaborazione è culminata con la sentenza della Corte Costituzionale, 6 luglio 2006, n. 266, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 235, comma primo, n. 3, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche circa le caratteristiche genetiche del figlio, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

Ecco perché il comma secondo dell'articolo 243-bis c.c. non riproduce le limitazioni tradizionalmente previste dall'articolo 235, comma primo, c.c. e stabilisce che “*chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre*”.

Il primo comma dell'articolo 243-bis c.c. nel delineare la legittimazione attiva all'azione riproduce, nella sostanza, il contenuto dell'articolo 235 c.c. e permette l'esercizio dell'azione al marito - presunto padre, alla madre e al figlio, escludendo, come già previsto nella legislazione previgente, la legittimazione di terzi estranei alla famiglia. Il terzo comma dell'articolo 243-bis c.c. riproduce l'attuale terzo comma dell'articolo 235 c.c. prevedendo che la sola dichiarazione della madre non vale a escludere la paternità.

L'articolo 18 dello schema di decreto legislativo completa la ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità nel rispetto dei principi costituzionali sostituendo l'articolo 244 c.c.. Il primo comma dell'articolo 244 – come introdotto dal decreto – recita: “*L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio o dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.*”.

La disposizione riproduce il testo attuale del primo comma dell'articolo 244 c.c. quanto al termine di proponibilità dell'azione di sei mesi dalla nascita del figlio mentre lo integra quanto alla diversa decorrenza del termine nel caso in cui la madre venga a conoscenza successivamente alla nascita dell'impotenza a generare del marito al tempo del concepimento, adeguando il testo alla sentenza della Corte Costituzionale, 14 maggio 1999, n. 170. I commi secondo e terzo dell'articolo 244 c.c. come riformato dal decreto legislativo in parte riproducono il tenore dell'attuale secondo comma dell'articolo 244 c.c. – che stabilisce per il padre il termine dell'azione di disconoscimento in un anno dalla nascita ovvero dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o nel luogo di residenza se ne era lontano ovvero dal giorno in cui abbia avuto, successivamente, notizia della nascita – e in parte lo integrano



prevedendo espressamente quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale. Il termine decorre, infatti, per il padre anche dal giorno in cui abbia avuto conoscenza dell'adulterio della moglie (in tal senso, Corte Costituzionale, 6 maggio 1985, n. 134) ovvero dal giorno in cui abbia avuto conoscenza della propria impotenza a generare al momento del concepimento (in tal senso, Corte Costituzionale 14 maggio 1999, n. 170).

Il comma quarto dell'articolo 244 c.c., come introdotto dallo schema di decreto legislativo, introduce una novità prevedendo che in ogni caso l'azione della madre e del padre, ai sensi dei commi primo e secondo della disposizione, non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: decorso questo termine sul principio di verità della filiazione prevale, infatti, l'interesse del figlio alla conservazione dello stato. Nel bilanciamento dei due interessi, ritenuti dalla Consulta entrambi meritevoli di tutela, prevale quello del figlio alla conservazione dello stato nel caso in cui ad esperire l'azione siano i genitori. Peraltro, l'imprescrittibilità dell'azione di disconoscimento proposta dal figlio, prevista, come si dirà *infra*, dal riformulato quinto comma dell'articolo 244 c.c., rimette a quest'ultimo la valutazione dell'interesse a far prevalere il principio di verità di filiazione mentre gli altri legittimati non potranno agire oltre il termine indicato nel quarto comma. La stessa soluzione adottata per il disconoscimento viene inserita nella nuova versione dell'articolo 263 c.c. che disciplina l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità in modo da parificare la tutela dello *status* dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio.

Il quinto comma del nuovo articolo 244 c.c. disciplina l'azione di disconoscimento proposta dal figlio: la nuova disposizione stabilisce che il figlio può agire personalmente al compimento della maggiore età e che l'azione è, per il figlio, imprescrittibile. Questa modifica è dettata dalla necessità di attuare il vincolo indicato nella legge delega che impone il rispetto del principio di unicità dello stato di figlio ed il superamento di ogni discriminazione. Poiché il principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera g), prevede che nel modificare la disciplina dell'impugnazione del riconoscimento sia prevista l'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio, questo principio deve necessariamente essere rispettato anche nel disciplinare l'azione per disconoscimento di paternità, poiché intervenendo diversamente si realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso.

L'ultimo comma del nuovo articolo 244 c.c. riduce da sedici a quattordici anni l'età minima del minore abilitato a proporre istanza per l'esperimento dell'azione di disconoscimento a mezzo di un curatore speciale: si attua il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge delega.

L'articolo 19 sostituisce con il primo comma l'articolo 245 c.c. e con il secondo comma l'articolo 246.

L'articolo 245 c.c. disciplina la sospensione del termine per l'azione di disconoscimento nel caso in cui la parte interessata si trovi in stato di interdizione per infermità di mente. L'articolo



19 dello schema di decreto legislativo, primo comma, integr a la norma secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 322 del 21 novembre 2011, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 245 del codice civile, *“nella parte in cui non prevede che la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 cod. civ. è sospesa anche nei confronti del soggetto che, sebbene non interdetto, versi in condizione di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, sino a che duri tale stato di incapacità naturale”* e prevede una specifica disciplina dell'autorizzazione per il caso in cui sia il figlio in stato di interdizione, al fine di rendere uniforme la disciplina rispetto a quanto previsto per l'impugnazione del riconoscimento dall'articolo 264 c.c..

Con il secondo comma dell'articolo 19 è sostituito l'articolo 246 c.c.. Le modifiche sono un necessario adattamento all'introduzione del nuovo quinto comma dell'articolo 244 c.c., che nel disciplinare l'azione di disconoscimento proposta dal figlio ne prevede l'imprescrittibilità. Ciò impone di modificare l'articolo 246 c.c. che disciplina la trasmissibilità dell'azione in caso di morte del figlio, al coniuge e ai discendenti, norma che nella previgente formulazione era modellata sulla presenza di un termine per proporre l'azione da parte dello stesso figlio. Il primo comma del nuovo articolo 246 c.c. rimane sostanzialmente invariato rispetto alla formulazione vigente, con la sola previsione della possibilità dei discendenti dei legittimati (presunto padre o madre) di proporre l'azione facendo decorrere il termine oltre che nei casi già previsti (morte del presunto padre o della madre, o nascita del figlio se si tratta di figlio postumo), anche dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti, previsione già presente nel previgente numero 2) del primo comma dell'art. 246 c.c., e che la dottrina ha ritenuto applicabile anche al caso di esercizio dell'azione da parte del discendente del presunto padre o della presunta madre; per evidenti ragioni di parità di trattamento e non discriminazione la norma deve essere emendata nel senso indicato.

Nel secondo comma dell'art. 244 c.c. è previsto che nel caso in cui il figlio, titolare dell'azione di disconoscimento, muoia senza aver promosso l'azione saranno legittimati ad esercitarla il coniuge o gli ascendenti nel termine di un anno che decorrerà dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Nulla è invariato rispetto alla previgente disposizione quanto a soggetti legittimati all'azione (coniuge e discendenti), al termine per proporla (un anno) e alla decorrenza di tale termine (morte del figlio titolare dell'azione o raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti).

Con l'ultimo comma dell'art. 246 c.c., per realizzare un sistema omogeneo di tutele, si introduce un rinvio al secondo comma dell'art. 244 c.c. e all'art. 245 c.c., come modificati dallo schema di decreto legislativo, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'azione per il figlio minore e di sospensione dei termini in caso di incapacità dei soggetti legittimati all'azione ovvero di possibilità, sempre nel caso in cui i soggetti legittimati versino in condizioni di incapacità di chiedere, attraverso il tutore, la nomina di un curatore speciale a tal fine.



Gli articoli 248 e 249 c.c. attualmente disciplinano, il primo (unitamente all'articolo 239 c.c.), l'azione di contestazione della legittimità e, il secondo, l'azione di reclamo della legittimità. Dall'unificazione dello stato di figlio deriva il superamento del concetto di stato di figlio legittimo; risulta, pertanto, superata anche la necessità di disciplinare con riguardo ad esso le due azioni, che vengono riferite in via generale allo stato di figlio.

L'azione di contestazione della legittimità viene rinominata come azione di contestazione dello stato di figlio e si applicherà essenzialmente per contestare lo stato di figlio nato nel matrimonio ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 239 c.c. come riformulato dalla novella.

L'articolo 20, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo modifica, di conseguenza, la rubrica dell'articolo 248. La disciplina dettata dal codice resta valida anche per la nuova azione e, pertanto, viene confermato l'impianto dell'attuale articolo 248 c.c., salva la sostituzione del comma primo che vale a sostituire la denominazione dell'azione stessa.

Al reclamo della legittimità succede il reclamo dello stato di figlio: l'articolo 21 modifica l'articolo 249 c.c. sostituendone la rubrica, sopprimendo il riferimento allo stato di figlio legittimo per riferire l'azione al reclamo dello stato di figlio in generale. Il primo comma dispone che l'azione per reclamare lo stato di figlio, azione disciplinata dal nuovo articolo 239, spetti al solo figlio, e che si tratta di un'azione imprescrittibile (secondo comma). La norma è in linea con le modifiche apportate in tutte le azioni di stato, nelle quali è stato previsto che il figlio abbia diritto ad esercitare l'azione senza limiti, in ossequio al principio del *favor veritatis*. Infatti, qualora sia egli stesso a proporre l'azione e a valutare, bilanciando i contrapposti interessi, se sia più favorevole mantenere lo *status* acquisito seppure non conforme alla verità biologica ovvero accertare quest'ultima, non appare conforme alla tutela dell'interesse del figlio imporre limiti temporali per l'azione, ovvero condizioni o decadenze, non essendovi ragioni superiori da tutelare. Il principio di non discriminazione tra figli impone che questo principio sia rispettato in tutte le azioni che permettono al figlio di contestare e rimuovere lo *status* acquisito quando non conforme a verità.

Nel caso in cui i legittimati passivi dell'azione siano premorti, minori o comunque incapaci, il terzo comma dell'articolo 249 c.c., richiama l'articolo 247 c.c., chiarendo che litisconsorti necessari in tale azione sono entrambi i genitori (quarto comma). Dal rinvio all'articolo 247 discende che l'azione di reclamo dello stato di figlio, che in via generale si propone nei confronti di entrambi i genitori e in loro mancanza contro gli eredi, in mancanza anche degli eredi si possa proporre nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice innanzi al quale il giudizio deve essere promosso. Tale ultima disposizione viene introdotta in conformità ad analogo regola dettata – in materia di legittimazione passiva rispetto alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità - dalla nuova versione dell'articolo 276 c.c. come introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge delega. A sua volta la possibilità della nomina di un curatore speciale per l'eseribilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità in caso di morte dei genitori e in mancanza di eredi, come introdotta



nell'articolo 276 c.c. dalla legge delega, trova origine nell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 379 del 17 novembre 2008, con la quale il Giudice delle leggi, dichiarando la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale sollevata proprio per la medesima ragione, ebbe ad affermare che la relativa scelta era rimessa alla discrezionalità del legislatore. Sia con riguardo all'azione disciplinata dal nuovo articolo 248 c.c. sia con riguardo all'azione disciplinata dal nuovo articolo 249 c.c. si introduce una disposizione di rinvio alla disciplina dettata dal sesto comma dell'articolo 244 e dal secondo comma dell'articolo 245, come modificati dallo schema di decreto legislativo, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'azione per il figlio minore, al fine di rendere uniforme la disciplina nel caso in cui ad esperire tali azioni siano figli minori ovvero incapaci.

L'articolo 22 sostituisce nel testo dell'articolo 251 c.c., come novellato dalla legge delega, le parole "tribunale per i minorenni" con la parola "giudice". Il nuovo articolo 251 c.c., superando il divieto di riconoscimento dei figli nati tra persone legate da vincoli di parentela in linea retta o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero da vincoli di affinità in linea retta, ha previsto che il riconoscimento sia possibile previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, qualora si tratti di riconoscere un minore di età. La modifica operata con lo schema di decreto legislativo, tenendo ferma la scelta operata dal legislatore delegato, è dettata da un'esigenza sistematica; nel codice civile non è indicato quale sia l'autorità giudiziaria competente. Infatti, nelle disposizioni codicistiche, che regolano questa materia, è possibile rinvenire un generico riferimento al "giudice", poiché l'individuazione di quale siano le materie di competenza del Tribunale per i minorenni è demandata all'articolo 38 delle disp. att. c.c.. Per rispettare questo impianto si è, quindi, modificato il riferimento all'interno dell'articolo 251 c.c., specificando che tale competenza è attribuita al Tribunale per i minorenni con corrispondente modifica dell'articolo 38 disp. att. c.c. (*cf. infra* commento all'articolo 96).

L'articolo 23 dello schema di decreto legislativo reca una serie di modifiche alla disciplina dell'inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia del genitore come attualmente dettata dall'articolo 252 c.c..

Le lettere dalla *a)* alla *e)* adeguano il testo al principio dell'unificazione dello stato di figlio; la lettera *f)* introduce la disposizione secondo la quale: *"In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori (n.d.r. sia del figlio minore che deve avere ingresso nella famiglia sia degli altri figli minori già conviventi nella stessa), che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento"*, attuando il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, n. 1) della legge delega.



L'articolo 24 dello schema di decreto legislativo interviene sull'articolo 253 c.c. sopprimendo le parole "legittimo o legittimato" e riaffermando il principio – tradizionale ma reso coerente con l'unificazione dello stato di figlio – secondo cui *"in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova"*.

L'articolo 25 dello schema decreto legislativo riguarda l'articolo 254 c.c., che disciplina la forma del riconoscimento. La lettera *a)* sostituisce la dizione di figlio nato fuori del matrimonio a quella di figlio naturale; la lettera *b)* provvede all'abrogazione del secondo comma dell'articolo 254 c.c., norma che disciplinava una forma particolare di legittimazione e che non ha più ragion d'essere all'esito della soppressione dell'istituto della legittimazione e della abrogazione della sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile operata dall'articolo 1, comma 10, della legge delega.

Con l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo si operano le modifiche imposte dall'unificazione dello stato di figlio alla disciplina del riconoscimento del figlio premorto come dettata dall'articolo 255 c.c..

L'articolo 262 c.c. detta le regole per l'assunzione del cognome da parte del figlio nato fuori del matrimonio. L'articolo 27 del decreto legislativo si incarica di modificare detta disciplina:

- la lettera *a)* adegua la rubrica specificando che si tratta del "cognome del figlio nato fuori del matrimonio";
- la lettera *b)* sopprime, ovunque presente, la parola "naturale" adeguando il testo all'unificazione dello stato di figlio;
- le lettere *c)* e *d)*, rispettivamente, sostituiscono il secondo comma della disposizione e inseriscono un comma *2-bis* adeguando il tenore della norma a quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 25 luglio 1996, che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale;
- la lettera *e)* per il caso di minore età del figlio introduce, in coerenza con la regola generale dettata dalla legge delega, la regola dell'ascolto del minore da parte del giudice.

L'articolo 263 del codice civile disciplina l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. L'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge delega chiede di limitare l'imprescrittibilità dell'azione solo al figlio e di introdurre termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati. Nel vigore dell'attuale normativa codicistica la giurisprudenza di merito e la dottrina avevano più volte dubitato della costituzionalità di una



disciplina che lasciava per sempre il figlio nato fuori del matrimonio esposto all'impugnazione, anche da parte di chi avesse consapevolmente effettuato un falso riconoscimento, con conseguenze irrimediabili circa lo stato di figlio; i dubbi di costituzionalità erano rafforzati dalla circostanza che, per i figli nati nel matrimonio, il codice segnava rigidi limiti circa i presupposti e i termini per l'azione di disconoscimento.

La Corte Costituzionale aveva sempre respinto le questioni di costituzionalità in tal senso sollevate osservando, già con la sentenza 158 del 8 aprile 1991, che, *“sebbene alla coscienza collettiva potrebbe apparire eccessivamente rigorosa l'imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento non veridico qualora si volesse bilanciare la incertezza della durata dello status del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua verità”* (...) *“solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità disposta dall'articolo 263 del codice civile”*.

Tale orientamento è stato da ultimo ribadito con l'ordinanza della Corte n. 7 del 9 gennaio 2012.

Il legislatore delegato ha inteso, dunque, mutare il principio fondante la disposizione lasciando prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio e ciò, soprattutto, in ragione della natura volontaria dell'atto di riconoscimento e della conseguente assunzione di responsabilità che esso comporta.

Solo per il figlio l'azione rimane imprescrittibile atteso che l'interessato può decidere in ogni momento se recidere lo stato di figlio che altri gli ha attribuito volontariamente.

Il legislatore delegato non ha, tuttavia, dato indicazioni stringenti circa la durata del termine di decadenza da assegnare agli altri legittimati. Il decreto legislativo ha individuato in un anno il termine di decadenza, applicando lo stesso termine previsto dall'articolo 244 c.c. per il disconoscimento di paternità. Si è ritenuto, infatti, che un termine più lungo sarebbe stato idoneo a lasciar sopravvivere un potere discrezionale del legittimato attivo circa l'altrui stato di figlio, incompatibile con i principi costituzionali in materia. L'azione rimane imprescrittibile con riguardo al figlio.

Secondo l'articolo 263 c.c., come riformulato dall'articolo 28 dello schema di decreto legislativo, per l'autore del riconoscimento il termine è di un anno e decorre dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita e, pertanto, dal momento in cui l'atto viene pubblicizzato. Una diversa decorrenza del termine è stabilita - per l'autore del riconoscimento, che può essere sia la madre sia il padre - nell'ipotesi in cui venga successivamente a conoscenza della impotenza a generare del padre al momento del concepimento, secondo quanto stabilito anche per l'azione di disconoscimento dalle pronunce in materia della Corte Costituzionale e, con le modifiche recate dal decreto legislativo, dalla nuova versione dell'articolo 244 c.c.. Non si applica, invece, in difetto del vincolo coniugale, l'ulteriore ipotesi di decorrenza successiva legata, nell'articolo 244 c.c. all'adulterio. In ogni caso, l'azione dell'autore del riconoscimento non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni





dall'annotazione del riconoscimento, perché al di là di quel termine prevale l'interesse del riconosciuto al mantenimento dello stato di figlio.

Per gli altri legittimati il termine per l'azione di impugnazione è fissato in cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.

La disposizione si conclude, infine, con un rinvio alla disciplina dettata dall'articolo 245 c.c. in materia di sospensione del termine in caso di interdizione.

L'articolo 264 c.c. nella formulazione previgente rispetto all'intervento operato con il presente schema di decreto legislativo, disciplinava il potere di impugnazione del riconosciuto, escludendolo durante la minore età e lo stato di interdizione; tuttavia, il secondo comma ammetteva l'autorizzazione del giudice all'impugnazione in caso di riconosciuto ancora minore di età, su istanza del pubblico ministero, del tutore, dell'altro genitore, che avesse formulato un valido riconoscimento, ovvero del figlio stesso quando avesse compiuto i sedici anni di età. L'articolo 29 dello schema di decreto legislativo riformula questo articolo al fine di mantenere una sostanziale omogeneità con quanto previsto in tema di disconoscimento di paternità in ossequio al principio di unicità dello stato di figlio. Nel caso di impugnazione del riconoscimento da parte dell'interdetto la relativa disciplina è contenuta nell'ultima parte dell'articolo 263 che richiama l'articolo; nel caso di impugnazione da parte del minore il nuovo articolo 264 riproduce l'ultimo comma dell'articolo 244, riducendo il limite di età fissato per il minore e abilitando anche il quattordicenne a formulare l'istanza di autorizzazione al disconoscimento.

Con il primo comma dell'articolo 30, viene sostituito l'articolo 267 c.c.. Le modifiche all'articolo 267 si rendono necessarie alla luce della modifica dell'articolo 263 c.c., che disciplina l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità nel quale, in ossequio al principio contenuto nella legge delega (art.2, comma 1, lettera g)), è stata limitata l'imprescrittibilità dell'azione al solo figlio riconosciuto e sono stati introdotti termini di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati. In considerazione di tali modifiche è necessario intervenire sull'articolo 267 c.c., che nell'attuale formulazione disciplina la trasmissibilità dell'azione nei soli casi di impugnazione del riconoscimento per violenza (art. 265) e per effetto di interdizione legale (art. 266), al fine di disciplinare la trasmissibilità dell'azione anche nei casi di morte dell'autore del riconoscimento e di morte del figlio. Il rispetto del principio di delega, ragione giustificativa di tutta la riforma della filiazione, che prevede il superamento di ogni discriminazione tra figli, impone di modellare la norma, quanto a legittimati all'azione, termini e ogni altro aspetto, oltre che sulle nuove disposizioni contenute nell'articolo 263 c.c., anche su quanto previsto nell'articolo 246 c.c. che disciplina la trasmissibilità dell'azione in caso di azione di disconoscimento; ciò al fine di evitare che possano riprodursi discriminazioni tra figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso. Pertanto, nel secondo comma del novellato articolo 267 c.c. è previsto che qualora l'autore del



riconoscimento muoia senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dell'articolo 263 c.c. (un anno dall'annotazione del riconoscimento o dagli altri termini di decorrenza specificati nella disposizione), saranno ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti, disposizioni che ricalcano integralmente quanto previsti dal primo comma del nuovo articolo 246 c.c..

Il terzo comma dell'articolo 267 c.c., disciplina l'ipotesi di morte del figlio riconosciuto prima che l'azione di cui all'articolo 263 c.c. venga promossa. In questo caso, analogamente a quanto previsto dal novellato articolo 246 c.c. in tema di azione di disconoscimento, legittimati attivi a proporre l'azione saranno il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

In questo modo le disposizioni contenute nei nuovi articoli 267 c.c. e 246 c.c. saranno perfettamente sovrapponibili anche quanto al rinvio al sesto comma dell'articolo 244 c.c. e all'art. 245 c.c., rinvio contenuto nell'ultimo comma della norma in esame.

Unica divergenza, giustificata dalla differente situazione sottesa alle diverse azione, è quella contenuta nel quarto comma del nuovo articolo 267 c.c. nel quale è previsto che la morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse. Come esposto a commento dell'articolo 263 c.c. (al quale si rinvia), l'estensione delle categorie dei legittimati attivi nell'ambito dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità a tutti coloro che ne abbiano interesse, giustificata dalla mancanza di vincolo matrimoniale tra i genitori e dalla necessità di tutelare le legittime ragioni di altri soggetti (si pensi al padre biologico che voglia contestare un riconoscimento non veritiero), impone di prevedere che le ragioni di tali soggetti siano temperate con quelle del figlio a che un termine "definitivo" tuteli il suo diritto al mantenimento dello *status* acquisito, rimettendo l'accertamento della verità al solo figlio per il quale l'azione è imprescrittibile. A tal fine, il quarto comma dell'articolo 267 c.c. prevede che la morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisca l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, azione che tuttavia potrà essere esercitata nel rispetto del termine di cui al quarto comma dell'articolo 263 c.c., e cioè nei cinque anni dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita.

L'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità, disciplinata dagli articoli 269 e seguenti del codice civile, riguarda i figli nati fuori del matrimonio e non ha subito con la riforma sostanziali modifiche, salvo quella recata all'articolo 276 c.c. in tema di legittimazione passiva del curatore speciale in caso di morte dei genitori e di mancanza di eredi, già citata in sede di illustrazione dell'articolo 20 dello schema di decreto legislativo.



Gli articoli 30, secondo comma, 31, 32, 33 e 34 dello schema decreto legislativo recano, allora, solo lievi modifiche rispettivamente agli articoli 269, 270, 273, 276 e 277 del codice civile, onde adeguare le disposizioni citate al principio dell'unificazione dello stato di figlio, all'introduzione nel codice del concetto di responsabilità genitoriale e alla riduzione da sedici a quattordici anni dell'età necessaria per esprimere il proprio avviso in materia di azioni di stato.

Con l'articolo 31 viene inoltre aggiunto un ultimo comma all'articolo 270 c.c. introducendo il rinvio all'articolo 245 c.c., come modificato dallo schema di decreto legislativo, in materia di sospensione dei termini in caso di incapacità dei soggetti legittimati all'azione ovvero di possibilità, sempre nel caso in cui i soggetti legittimati versino in condizioni di incapacità, di chiedere attraverso il tutore la nomina di un curatore speciale a tal fine.

L'articolo 35 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente l'articolo 278 c.c., norma che attualmente disciplina i limiti alle indagini sulla paternità o sulla maternità in caso di figli incestuosi. La disposizione introdotta dal decreto, operando un rinvio, stabilisce che l'azione ai sensi dell'articolo 269 c.c. non può essere promossa, in caso di figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 251 c.c. come riformulato dall'articolo 1, comma 3, della legge delega.

L'articolo 36 dello schema di decreto legislativo interviene come segue sull'articolo 279 c.c. e cioè sulla norma che – in tutti i casi in cui non possa proporsi azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità - garantisce al figlio il mantenimento, l'istruzione e l'educazione:

- la lettera *a)* sostituisce alla dizione di figlio naturale quella di figlio nato fuori del matrimonio e chiarisce che il figlio nato fuori del matrimonio, se maggiorenne, può agire per gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento, di cui all'articolo 316 c.c. sia venuto meno;
- la lettera *b)* sostituisce il secondo comma – che attualmente fa riferimento all'articolo 274 primo comma c.c. – prevedendo che l'azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 251 c.c., essendo quella la sede in cui si valuta l'interesse del minore;
- la lettera *c)* opera la sostituzione della responsabilità genitoriale alla potestà.

Gli articoli 37 e 38 dello schema di decreto legislativo intervengono nel titolo VIII del codice civile, riguardante l'adozione di persone maggiori di età. In particolare, il comma 1 dell'articolo 37 prevede la soppressione, nella rubrica dell'articolo 293 c.c. e nel primo comma del medesimo, delle parole “nati fuori del matrimonio” adeguando il testo al principio dell'unificazione dello stato di figlio mentre il secondo comma dello stesso articolo 37 apporta



lievi modifiche all'articolo 297 c.c. adeguandolo al nuovo concetto di responsabilità genitoriale.

L'articolo 38 sostituisce il secondo comma dell'articolo 299 c.c., disposizione definita dalla dottrina "palesamente discriminatoria", in quanto non consente al figlio nato fuori del matrimonio di conservare il nome che gli è stato attribuito dall'ufficiale dello stato civile tanto che sul punto è già intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n.120 dell'11 maggio 2001, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma "nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli". Inoltre, l'originaria formulazione del secondo comma dell'articolo 299 c.c. non consente al figlio nato fuori del matrimonio di assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, ovvero di conservare tale cognome. Per questo la norma è stata modificata prevedendo anche nel caso di filiazione accertata o riconosciuta l'applicazione del primo comma del medesimo articolo, in modo da superare ogni discriminazione. In forza di tale disposizione il figlio riconosciuto o la cui maternità o paternità sia stata giudizialmente accertata, anche se adottato potrà assumere il cognome dell'adottante antepoendolo al proprio, dove per proprio deve intendersi il cognome acquisito in forza del riconoscimento o dell'accertamento.

Nel Capo I, del Titolo IX, del Libro primo, le prime norme sono gli articoli 315 e 315-bis c.c., come modificati dalla legge delega, che stabiliscono rispettivamente il principio dello stesso stato giuridico di tutti i figli, e i diritti e doveri del figlio. Il nuovo articolo 316 c.c., come modificato dall'articolo 39 dello schema di decreto legislativo, disciplina la responsabilità genitoriale, in attuazione del criterio contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge delega, che ha richiesto al legislatore delegato di delineare "la nozione di responsabilità genitoriale". Prendendo atto che il codice civile non contiene definizioni, si è ritenuto opportuno mantenere ferma, per omogeneità sistematica, tale scelta. Si è, inoltre, valutata l'inopportunità di distinguere due nozioni: quella di responsabilità genitoriale e quella di potestà, perché ciò avrebbe imposto la fissazione di limiti, dell'una o dell'altra nozione, difficilmente conciliabili da un punto di vista logico, prima che giuridico, con la materia trattata. Seguendo le scelte del legislatore del 1942, che non definì la potestà genitoriale, si è ritenuto di non definire la "responsabilità genitoriale", in modo che tale nozione possa essere riempita di contenuti a seconda dell'evoluzione socio-culturale dei rapporti genitori-figli e possa essere in grado di adattarsi alle future evoluzioni. Rispetto alla precedente nozione di potestà genitoriale si è preferito non indicare un termine finale, che invece ritroviamo nella previgente formulazione del primo comma dell'articolo 316 laddove si leggeva: "Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o all'emancipazione". Il concetto di responsabilità genitoriale è necessariamente più ampio, in quanto nella sua "componente" economica vincola i genitori al mantenimento dei figli ben oltre il raggiungimento della maggiore età, fino cioè al raggiungimento della indipendenza economica, come ormai



pacificamente affermato nel diritto vivente. Si è scelto, pertanto, di eliminare ogni riferimento alla “durata” della responsabilità genitoriale inserendo tale specificazione solo dove necessario, come nelle norme che prevedono il dovere del genitore di intervenire a tutela del figlio non ancora capace di agire (*cf.*, a titolo di esempio, articolo 318 c.c.) ovvero poteri del genitore giustificati dalla minore età del figlio minore non ancora capace di agire (*cf.*, a titolo di esempio, articolo 324 c.c.). Nella nuova formulazione della norma viene poi mutato l’angolo prospettico: non più “soggezione” del figlio ad un potere-dovere dei genitori, ma assunzione di un obbligo da parte dei genitori, che dovranno esercitare la responsabilità genitoriale di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, in armonia rispetto a quanto previsto dall’articolo 315-*bis*. Particolare attenzione è stata riservata alla decisione dei genitori di stabilire la residenza abituale del minore, enfatizzando che anche questa scelta deve essere compiuta nel pieno rispetto della bigenitorialità, al fine di segnalare che ogni mutamento unilaterale da parte di un genitore della residenza abituale del minore deve ritenersi non conforme al dettato normativo. La specificazione è stata ritenuta opportuna anche alla luce dell’incremento delle sottrazioni internazionali di minori.

Il secondo comma, riproducendo il testo previgente del terzo comma dell’articolo 316, prevede la possibilità per ciascun genitore di rivolgersi al giudice in caso di contrasto su questioni di particolare importanza. Non è stato invece riprodotto il previgente comma 4, dell’articolo 316, che attribuiva al padre la possibilità di adottare provvedimenti urgenti ed indefectibili in caso di pericolo di un grave pregiudizio per il figlio; la norma, retaggio di una visione patriarcale della famiglia, si poneva in pieno contrasto con il principio di bigenitorialità, potendo apparire discriminatoria privilegiando il genitore di un genere rispetto all’altro, e pertanto in potenziale contrasto con i principi di non discriminazione presenti nel Trattato dell’Unione Europea, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Nel terzo comma dell’articolo 316 c.c. (riproducendo, sostanzialmente, quanto previsto nella previgente formulazione) è delineato il procedimento che il giudice deve seguire nel caso in cui sia chiamato a dirimere un contrasto tra genitori, con l’unica aggiunta relativa all’ascolto del minore, che riproduce la previsione generale contenuta nell’articolo 315-*bis*.

In ossequio al principio di unicità dello stato di figlio, le disposizioni prima contenute nell’articolo 317-*bis* c.c., che disciplinava l’esercizio della responsabilità genitoriale in caso di riconoscimento, sono state trasfuse nel quarto comma dell’articolo 39. L’esigenza di compiere tale modifica è desumibile anche dall’esame dell’articolo 3, della legge delega, nella parte in cui, modificando l’articolo 38 disp. att. c.c., per indicare i procedimenti diversi da quelli di separazione e divorzio nei quali si adottino provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei minori indica l’articolo 316, in luogo dell’articolo 317-*bis* c.c.. Con la modifica normativa in esame viene previsto che il genitore, che ha riconosciuto il figlio, eserciti su di lui la responsabilità genitoriale. Inoltre, qualora il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio venga effettuato da parte di entrambi i genitori, a differenza che in passato, la norma non distingue tra l’ipotesi in cui i genitori convivano o meno, proprio al fine



di rendere neutri i rapporti genitore-figlio rispetto alle vicende relative al rapporto tra i genitori, affermando che l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Nell'ultimo comma dell'articolo 316-*bis* è stata introdotta una precisazione: il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale ha, comunque, il diritto-dovere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio. La disposizione è stata trasposta dalla previgente formulazione dell'articolo 317-*bis*, nel quale era disciplinato l'esercizio della potestà dei genitori sui figli nati fuori da matrimonio; come sopra ricordato, tale norma prevedeva che l'esercizio della potestà spettasse a entrambi i genitori solo se conviventi mentre in caso contrario solo al genitore convivente era riconosciuto il diritto di esercitare la potestà. La disposizione aveva sollevato notevoli difficoltà applicative all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 56/2006 che ha sancito il diritto alla bigenitorialità; si è ritenuto opportuno trasfondere nel nuovo articolo 316, l'ultimo comma dell'articolo 317-*bis*, per sottolineare che anche nel caso in cui il genitore non abbia l'esercizio della potestà genitoriale (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, ovvero di adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale), questi mantiene comunque un potere-dovere di vigilanza.

L'articolo 40 introduce il nuovo articolo 316-*bis* nel codice civile. In questa norma, non vi sono disposizioni innovative, ma nella stessa sono state trasposte le disposizioni sostanziali e procedurali, che disciplinano gli obblighi di mantenimento a carico dei genitori e degli ascendenti, contenute nella previgente formulazione dell'articolo 148 c.c., norma collocata nell'ambito della disciplina del matrimonio.

Con l'articolo 41 dello schema di decreto legislativo si modifica l'articolo 317 del codice civile: quanto al primo comma, le modifiche sono originate dalla necessità di assicurare l'allineamento lessicale della norma con la nuova nozione di "responsabilità" genitoriale; il secondo comma è stato sostituito modificando le norme vigenti con un rinvio alle disposizioni che regolano l'esercizio della responsabilità genitoriale in caso di vicende dissolutive del rapporto coniugale (quali separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento e nullità del matrimonio).

Il criterio dettato all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), della legge delega, con il quale si attribuisce al legislatore delegato il compito di disciplinare "*la legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti*", è attuato dall'articolo 42, che sostituisce nel codice civile l'articolo 317-*bis*. Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti è stato espressamente disciplinato nel previgente articolo 155 c.c., come modificato dalla legge n. 54/2006. L'attuazione di questo principio ha incontrato difficoltà, in quanto è certa l'impossibilità degli ascendenti di intervenire nei giudizi, quali quelli di separazione o divorzio, nel corso dei quali i genitori richiedono al Tribunale di adottare provvedimenti per la disciplina delle condizioni di affidamento dei figli (*cf.*, da ultimo,



Cassazione, 16 ottobre 2009, n. 22081). Con l'articolo 317-*bis* oltre a ribadire il principio enunciato nella legge delega e nella nuova formulazione dell'articolo 315-*bis*, secondo comma, si prevede il diritto dell'ascendente, che prospetti impedimenti all'esercizio di tale diritto, di ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei, nell'esclusivo interesse del minore stesso, operando quanto agli aspetti procedurali un rinvio all'articolo 336, secondo comma, del codice civile. La competenza per tali procedimenti è attribuita al Tribunale per i minorenni (*cf.* articolo 96 nella parte in cui modifica l'articolo 38 disp. att. c.c.), in ossequio all'orientamento giurisprudenziale dominante che riconduce tali controversie nell'alveo dell'articolo 333 c.c. (*cf.* Cassazione, 24 febbraio 1981, n. 1115; Cassazione, 17 giugno 2009, n. 14091).

Negli articoli dal 43 al 51 vengono modificate alcune disposizioni del codice civile per allinearle alla nuova nozione di responsabilità genitoriale. Tra queste modifiche meritano di essere segnalate quelle agli artt. 318, 320 e 324 del codice civile nei quali viene precisato il riferimento temporale per l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio, in quanto trattandosi di norme che prevedono poteri del genitori giustificati dalla mancata capacità di agire del minore, è apparso coerente delimitare l'esercizio di tali poteri-doveri fino alla maggiore età ovvero all'emancipazione del figlio minore.

Con l'articolo 52 viene modificato l'articolo 336 c.c., che disciplina il procedimento per adottare provvedimenti limitativi, ablativi ovvero di reintegrazione della responsabilità genitoriale, chiarendo che anche in tali procedimenti deve procedersi all'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento, principio generale ora contenuto nella nuova formulazione dell'articolo 315-*bis*, terzo comma, che si è voluto riportare in ogni norma che disciplini l'adozione di provvedimenti che possano avere effetti sul minore.

L'articolo 53 introduce nel nostro ordinamento l'articolo 336-*bis* c.c.. Il nuovo articolo, dando attuazione al principio contenuto nella lettera *i*) del primo comma dell'articolo 2 legge delega, disciplina l'ascolto del minore. La norma, in aderenza al richiamato principio, prevede che all'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento, provveda il Presidente del Tribunale o un giudice da questi delegato nell'ambito dei procedimenti che lo riguardano. Applicando un principio espresso oltre che dalla Suprema Corte (Cassazione, SS.UU., 21 ottobre 2009, n. 22238; Cassazione, 4 dicembre 2012, n. 14216, e Cassazione, 26 gennaio 2011, n. 1838) anche dalle Corti sovranazionali (*cf.* Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 22 dicembre 2010, nella causa C-491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga*) la norma chiarisce che l'ascolto è un diritto del minore, dal quale non deriva un "obbligo" del giudice di procedervi poiché in ogni caso occorrerà valutare oltre all'età ed alla capacità di discernimento del minore stesso, anche che l'audizione non



possa nuocere, alla luce delle circostanze del caso concreto, al suo superiore interesse. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che *«l'audizione dei minori, nei procedimenti giurisdizionali che li riguardano, è un adempimento necessario salvo che il mancato ascolto non sia giustificato dal loro superiore interesse»* (cfr., da ultimo, sent. 4 dicembre 2012, n. 21662). Per questo l'ultima parte del primo comma dell'articolo 336-bis prevede che qualora l'ascolto sia in contrasto con l'interesse del minore il giudice non procederà all'adempimento, dandone atto con provvedimento motivato. La manifesta superfluità è stata ritenuta una specificazione della clausola più ampia del contrasto con l'interesse del minore, poiché è di immediata percezione che un ascolto superfluo, perché vertente su circostanze acclarate o non contestate, possa ritenersi dannoso per la serenità e l'equilibrio del minore (costituisce specificazione di questo principio quanto previsto nell'articolo 55 del presente decreto legislativo, nella parte in cui inserisce l'articolo 337- octies, cfr. *infra*).

Nel secondo comma è previsto che l'ascolto possa essere condotto dal giudice anche avvalendosi di esperti e ausiliari, infatti potrebbe essere necessario avvalersi di specifiche competenze (psicologiche, neuropsichiatriche, etc.) qualora, in ragione delle circostanze del caso concreto, si ravvisi l'opportunità di un'assistenza qualificata che integri le competenza del magistrato procedente. La seconda parte del secondo comma prevede che i genitori (anche quando parti del procedimento e come tali legittimati a partecipare ad ogni fase e udienza dello stesso), i difensori delle parti, il curatore speciale del minore se già nominato (l'inciso per chiarire che non è prevista la nomina del curatore per procedere a tale adempimento, ma l'eventuale nomina dovrà trarre la sua legittimazione da altri presupposti) ed il pubblico ministero (parte necessaria nella quasi totalità dei procedimenti che riguardano i minori) potranno partecipare all'ascolto solo se autorizzati dal giudice. La disposizione recepisce gli orientamenti dominanti emersi nei richiamati corsi tematici organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, durante i quali sono stati analizzati molti dei protocolli stipulati a livello locale tra organi giurisdizionali (tribunali ordinari e per i minorenni) e Consigli dell'Ordine degli avvocati, sulla base dei quali si ritiene che la contemporanea presenza nel medesimo locale di tutte le parti processuali può recare nocimento alla genuinità dell'ascolto, potendo il minore essere indotto a tacere ovvero a privare di spontaneità comportamenti e risposte a causa della eccessiva "formalità" di un adempimento qualora questo si strutturi come un'ordinaria udienza civile. Peraltro, anche la Corte di Cassazione in recenti sentenze ha affermato che l'ascolto del minore *“non rappresentando una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni e i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto, deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione; ne discende che, (...) è una scelta del tutto discrezionale del giudice quella di sentire il minore senza la presenza dei difensori delle altre parti.”*. Il diritto al contraddittorio è assicurato dalla possibilità per le parti del procedimento di proporre argomenti e temi di approfondimento al





giudice prima dell'inizio dell'adempimento nonché di prendere visione del verbale che, ai sensi dell'ultimo comma della norma, deve essere redatto, fatta salva la possibilità di procedere alla registrazione audio video dell'adempimento. Per contemperare l'interesse del minore a essere ascoltato in un ambiente protetto e privo di troppe "presenze" e l'interesse delle parti ad essere presenti è stata introdotta, nelle disposizioni di attuazione al c.c., una norma (cfr. articolo 96, nella parte in cui introduce l'articolo 38-bis disp. att. c.c.) che prevede che l'autorizzazione del giudice non sia prevista qualora la salvaguardia del minore sia assicurata da idonei mezzi tecnici, quali l'uso di vetro specchio e di impianti citofonici. Il riferimento è alle c.d. "aule dell'ascolto", già realizzate o in via di realizzazione in numerosi Tribunali, sia ordinari, sia per i minorenni. Deve essere evidenziato che anche in presenza di un'aula per l'ascolto, i genitori del minore dovranno comunque ottenere l'autorizzazione del giudice per partecipare all'adempimento, ciò in quanto la presenza del genitore, al contrario di quella degli altri attori del processo civile, può condizionare psicologicamente il minore che, sapendo che al di là del vetro, vi è uno o entrambi i genitori, potrebbe perdere spontaneità. La valutazione è da compiere caso per caso e dunque rimessa all'autorizzazione giudiziale.

L'ultimo comma del nuovo articolo 336-bis prevede, in linea con i protocolli e con le indicazioni internazionali in materia, che il minore venga informato sulla natura del procedimento e sugli effetti dell'ascolto.

L'articolo 54 allinea l'articolo 337 c.c. alla nuova nozione di responsabilità genitoriale.

Con l'articolo 55 vengono introdotti gli articoli da 337-bis a 337-octies che compongono il nuovo Capo II, del Titolo IX, del Libro primo del codice civile, rubricato "*Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio*". Le ragioni di questa modifica sono state esposte nella parte introduttiva della presente relazione cui si rinvia. Venendo all'esame dei singoli articoli deve evidenziarsi che negli stessi è stato trasposto il contenuto degli articoli da 155 a 155-sexies (come modificati dalla legge n. 54/2006), e di alcuni commi dell'articolo 6 della legge n. 898/1970, che dettavano disposizioni relative ai figli, all'interno della legge sullo scioglimento del vincolo coniugale.

L'articolo 337-bis definisce l'ambito di applicazione del Capo II.

Nell'articolo 337-ter, che disciplina l'adozione di provvedimenti riguardo ai figli in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero nell'ambito di procedimenti per affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, è stato trasposto il contenuto dell'articolo 155 c.c., con alcune aggiunte, al comma secondo, mutate dall'articolo 6, commi 8 e 10. Mentre il comma terzo è stato integrato con disposizioni trasposte dall'articolo 6, comma 5, legge n. 898/1970.



Nell'articolo 337-*quater*, che disciplina l'affidamento ad un solo genitore nell'ambito dei medesimi procedimenti indicati a commento dell'articolo precedente, è stato trasposto il contenuto dell'articolo 155-*bis*, integrato nella sua ultima parte con le disposizioni originariamente contenute nell'articolo 6, comma 4, della legge sul divorzio. Questa integrazione è in linea con la declinazione dei contenuti della nozione di responsabilità genitoriale, presenti nella nuova formulazione dell'articolo 316 c.c.: la precisazione è finalizzata a ribadire che, anche in caso di affidamento esclusivo, il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto-dovere di vigilare sulla loro istruzione, ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state adottate decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Nell'articolo 337-*quinquies*, che disciplina la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, è stato trasposto il contenuto dell'articolo 155-*ter*, senza alcuna aggiunta.

Nell'articolo 337-*sexies*, che disciplina l'assegnazione della casa coniugale, è stato trasposto il contenuto dell'articolo 155-*quater*, insieme con il contenuto del comma 12, dell'articolo 6 della legge n. 898/1970.

L'articolo 337-*septies*, che detta disposizioni in materia di figli maggiorenni, riproduce il contenuto dell'articolo 155-*quinquies*.

L'articolo 337-*octies*, che disciplina i poteri del giudice e l'ascolto del minore nell'ambito di separazione, divorzio, annullamento, nullità del matrimonio ovvero di procedimenti per affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, riproduce il contenuto dell'articolo 155-*sexies* con un aggiunta al secondo comma, finalizzata a chiarire che nel caso in cui si omologhi (come nelle separazioni consensuali) ovvero il giudice prenda atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, l'ascolto del minore costituirà l'eccezione perché la regola sarà il suo non ascolto, dovendosi ritenere in questi caso l'audizione del minore superflua, a meno che in considerazione delle circostanze del caso concreto il giudice non decida di procedervi ritenendo l'adempimento necessario per tutelare l'interesse del minore.

Gli articoli dal 56 al 59 contengono delle modifiche puramente formali, eccettuato quanto previsto dall'articolo 57 nella modifica dell'articolo 348 c.c., nella parte in cui viene prevista l'audizione del minore nell'ambito del procedimento per la scelta del tutore.

Con l'articolo 60 viene modificato l'articolo 371 c.c., al fine di espungere dalla norma riferimenti ormai superati. Giova, tuttavia, evidenziare che in questa norma, la quale disciplina il diritto del minore ad essere ascoltato nel caso in cui il giudice tutelare su proposta del tutore debba deliberare, tra l'altro, sul luogo nel quale deve essere cresciuto ovvero sui suoi studi, si è preferito lasciare il limite di dieci anni per l'ascolto. Infatti, seppure è vero che sia nella norma generale, sia in tutte le altre norme nelle quali è stato previsto l'ascolto del minore, il limite per procedere all'ascolto, senza valutare la capacità di discernimento, è fissato a dodici anni, elevare il limite di dieci anni presente in questo articolo del codice civile fin dal momento della sua



approvazione è apparso non conforme ai principi della delega, in quanto avrebbe ridotto la tutela del minore con riferimento a decisioni, quali quelle indicate, in grado di incidere notevolmente sulla sua vita quotidiana.

Gli articoli da 61 a 69, modificano numerosi articoli del codice civile per allinearli alle nuove nozioni inseriti dalla legge delega e dal presente schema di decreto legislativo.

In particolare, l'articolo 61 modifica l'articolo 401 c.c. (*“Limiti di applicazione delle norme”*) sulla cui collocazione sistematica all'interno del Titolo XI (*“Della filiazione e dell'affidamento”*) il presente decreto non incide. Con la prima modifica, non solo, attraverso l'espunzione della parola “naturale”, si armonizza il testo dell'articolo al contesto nel quale è inserito (si ricorda, ancora una volta, che tra i principi di delega vi è quello relativo alla eliminazione della parola “naturale ” per identificare il “figlio nato fuori dal matrimonio”) ma, soprattutto, si riafferma il principio della uguale responsabilità che grava su ciascun genitore nei confronti dei figli, a prescindere dalla circostanza che siano nati in costanza di matrimonio o fuori del matrimonio. La seconda modifica trae fondamento dalla avvertita necessità di sostituire la parola “allevamento” con una più attuale, che superi il concetto di un adempimento legato alla mera nutrizione (tra l'altro, anche per animali e piante) e che ponga, invece, l'accento sul più ampio obbligo di far fronte alle diverse esigenze della vita di un minore che non si riducano al solo sfamarlo.

L'articolo 62 incide sull'articolo 402 c.c. (*“Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza”*) mediante la sostituzione della parola “potestà” con le parole “responsabilità genitoriale”: si vuole in questo modo uniformare l'utilizzo di parole che esprimono identici concetti e adeguare ogni singola disposizione a quel diverso modo di concepire “la potestà genitoriale” che la legge delega ha fortemente voluto al fine di spostare il centro di interesse sui diritti dei figli piuttosto che sui poteri dei genitori.

L'articolo 64 modifica l'articolo 433 c.c. (*“Persone obbligate”*) in materia di obbligo a prestare gli alimenti. Al n. 2 sono soppressi: il richiamo testuale ai figli “legittimi, legittimati e naturali”, nonché la specificazione “anche naturali” riferito agli “ascendenti prossimi”. La soppressione è conseguenza della parificazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio con conseguente abolizione della categoria dei “legittimati”. E' mantenuta, invece, la categoria dei figli “adottivi”. Deve, infatti, ritenersi che, come sopra ricordato, laddove il legislatore include gli “adottivi”, intenda riferirsi agli adottati maggiori di età di cui agli articoli 291 e seguenti del c.c., nonché ai minori adottati “in casi particolari” di cui agli articoli 44 e seguenti della legge n. 184 del 1983. L'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, citata, prevede, al primo comma, che “per effetto della adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, mentre, al terzo comma, si precisa che “con l'adozione



cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine (salvi i divieti matrimoniali)". Ne consegue che, poiché la così detta "adozione piena" parifica l'adottato al figlio nato nel matrimonio con tutte le conseguenze che tale parificazione comporta, il legislatore non ha, correttamente, ritenuto necessario citarlo posto che si sarebbe trattato di una inutile ripetizione; quando, invece, cita espressamente "l'adottato", quindi, è perché vuole riferirsi a quei soggetti per i quali la legge non prevede una totale parificazione ai figli nati nel matrimonio (e, ora, anche ai nati fuori del matrimonio che siano stati riconosciuti), tanto che mantengono un legame con la famiglia di origine.

L'articolo 65 modifica l'articolo 436 c.c. ("*Obbligo tra adottante e adottato*") mediante soppressione delle parole "legittimi" o "naturali" in ossequio al principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge delega. Parimenti gli articoli 66 e 67 modificano, rispettivamente, gli artt. 448-*bis* e 467 c.c. (che detta la nozione di rappresentazione) mediante l'allineamento linguistico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della delega.

L'articolo 68 incide sull'articolo 468 c.c. (che indica i soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione); la norma modificatrice interviene eliminando ogni riferimento ai figli legittimi e ai figli naturali. Mantiene, invece, la categoria degli "adottivi" - gli adottati maggiori di età - per le ragioni sopra esposte. Si ricorda che, con specifico riferimento alla successione degli adottati minori di età di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, l'articolo 55 della legge citata richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 304 c.c. che disciplina i diritti di successione degli adottati maggiori di età di cui all'articolo 291 e seguenti c.c..

L'articolo 69 introduce, al secondo comma dell'articolo 480 c.c. ("*Prescrizione*") la precisazione che il termine decennale per accettare l'eredità per i figli nati fuori del matrimonio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione.

E' sembrata utile e opportuna l'introduzione di tale precisazione ancorché la Corte Costituzionale si sia già espressa sul punto in termini del tutto chiari. Con pronuncia n. 191 del 1983, infatti, dopo aver escluso che tra gli "ulteriori chiamati" di cui al terzo comma dell'articolo 480 c.c. possano essere compresi anche i figli che ottengono la dichiarazione giudiziale di paternità posteriormente alla apertura della successione (per la ovvia ragione che al momento della apertura della successione, non essendo ancora "figli" non sono neppure dei "chiamati"), la Corte giustifica la declaratoria di non fondatezza della sollevata questione argomentando che deve (semplicemente) farsi ricorso all'applicazione del principio generale di cui all'articolo 2935 c.c., in forza del quale la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: nella fattispecie, quindi, dal giorno dell'accertamento giudiziale della paternità.



Si ritiene, infatti, che l'esplicito recepimento del principio desumibile dalla pronuncia della Corte Costituzionale (già ampiamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità) non possa che giovare alla chiarezza della norma.

L'articolo 70 modifica l'articolo 536 c.c. (*“Legittimari”*) mediante espunzione delle parole “legittimi”, “legittimati” e “naturali” al fine di realizzare l'allineamento linguistico di cui si è già detto. Per le ragioni illustrate deve, invece, essere mantenuto il riferimento alla categoria degli “adottivi”.

Con l'articolo 71 si incide sull'articolo 537 c.c. (*“Riserva a favore dei figli legittimi e dei naturali”*) che disciplina la cosiddetta “successione necessaria”. Oltre all'allineamento linguistico ai commi 1 e 2, nonché alla rubrica, la norma abroga il comma terzo che prevede la possibilità, per i figli legittimi, di soddisfare in danaro o beni immobili ereditati la porzione spettante ai figli nati fuori del matrimonio i quali, se si oppongono, devono far valere le loro ragioni avanti il giudice che decide *“valutate le circostanze personali e patrimoniali”*. La disposizione – portatrice di un evidente disfavore nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio, visti quasi come coloro che intaccano l'integrità della famiglia fondata sul matrimonio, unica meritevole di tutela piena – non ha più ragione di esistere dopo che la legge delega ha affermato nel novellato articolo 315 c.c. che *“tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico”*. La abrogazione dell'istituto della commutazione di cui al comma terzo, pertanto, è conseguenza logica e necessaria ai fini della realizzazione, sotto tutti i profili, della completa parificazione dei figli nati nel matrimonio a quelli nati fuori del matrimonio.

La norma contenuta nell'articolo 72 si limita ad apportare all'articolo 538 c.c. (*“Riserva a favore degli ascendenti legittimi”*) le modifiche linguistiche necessarie, anche sotto il profilo lessicale, a realizzare la completa parificazione tra tutti i figli.

L'articolo 73 modifica l'articolo 542 c.c. che disciplina, nella successione necessaria, il concorso tra coniuge e figli. Oltre ad apportare le modifiche linguistiche connesse alla eliminazione dei termini “figli legittimi” e “figli naturali”, la norma abroga il comma terzo che prevede l'applicazione dell'istituto della commutazione. Si richiama sul punto quanto illustrato *sub* articolo 71.

Anche l'articolo 74 si limita ad apportare all'articolo 544 c.c. (*“Concorso di ascendenti legittimi e coniuge”*) quelle modifiche linguistiche necessarie, sotto il profilo lessicale, a realizzare la completa parificazione tra tutti i figli.

L'articolo 75 interviene sull'articolo 565 c.c. (*“Categorie di successibili”*; nell'ambito della successione legittima) apportando le già ricordate modificazioni linguistiche necessarie, sotto il



profilo lessicale, a realizzare la completa parificazione tra tutti i figli. Sotto il profilo sostanziale, attraverso tali modifiche è recepito (e diventa norma di legge) il principio per cui la filiazione fuori del matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti parenti allo stesso modo in cui li produce la filiazione nel matrimonio.

Con l'articolo 76 si sostituisce l'articolo 566 c.c. ("*Successione dei figli legittimi e naturali*"). In linea con i principi di delega, la norma prevede che al padre e alla madre succedano i figli: poiché tutti i figli godono del medesimo *status* non è più necessario specificare "legittimi e naturali". Coerentemente, l'articolo abroga il terzo comma che richiama l'articolo 537, terzo comma, c.c. (diritto di commutazione): si richiama su questo punto quanto già illustrato *sub* articolo 71.

L'articolo 77 modifica l'articolo 567 c.c. ("*Successione dei figli legittimati e adottivi*"). La parificazione dei figli nati nel matrimonio ai figli nati fuori del matrimonio ha determinato – sul piano fattuale, prima ancora che sul piano lessicale – la "scomparsa" della categoria dei figli legittimati. La conseguenza è la modifica della rubrica mediante espunzione della parola "legittimati", mentre, il primo comma è modificato nel senso di specificare che ai figli (non altrimenti qualificati avendo tutti identico stato: articolo 315 c.c. novellato) sono equiparati gli adottivi. Come già illustrato, per "adottivi" si devono intendere gli adottati maggiori d'età e i minori adottati ai sensi degli articoli 44 e seguenti della legge n. 184/1983, ai quali il legislatore ha voluto attribuire un diritto successorio che, viceversa, essi non avrebbero avuto. Non può, infatti, pacificamente trattarsi dei casi di adozione "piena", posto che, in tal caso, il legislatore ha già equiparato tali adottati ai figli nati nel matrimonio (articolo 27, comma 1, legge n. 184/1983).

L'articolo 78 modifica l'articolo 573 c.c. ("*Successione dei figli naturali*") sostituendo alla espressione "figli naturali" che si legge nella rubrica e nel primo comma, quella di "figli nati fuori del matrimonio". La norma, invero, potrebbe sembrare priva di utilità, ma si ritiene opportuno mantenerla (con gli adeguamenti lessicali di cui si è dato conto), per la sua funzione di norma "di raccordo" che ha, comunque, la finalità di ribadire che il figlio nato fuori del matrimonio acquisisce lo status di "figlio" con i diritti (e doveri) conseguenti solo per effetto del riconoscimento o dell'accertamento giudiziale della filiazione.

Nell'articolo 79 si apportano all'articolo 580 c.c. ("*Diritti dei figli naturali non riconoscibili*") gli adeguamenti lessicali richiesti dalla delega. La norma non subisce, nel resto, alcuna modificazione, rimanendo corretto il richiamo all'articolo 279 c.c., anche in seguito alla novella apportata all'articolo 251 c.c.. E' appena il caso di ricordare che la norma in esame disciplina i diritti successori dei figli non riconoscibili, sicché deve ritenersi "giustificato" il diverso trattamento loro riservato, rispetto ai figli riconosciuti, in coerenza con il sistema che



attribuisce diritti successori “pieni” solo ai figli nati fuori del matrimonio per i quali sia intervenuto il riconoscimento o l'accertamento giudiziale della filiazione (così come prevede l'articolo 573 c.c.: norma il cui mantenimento, come sopra illustrato, è stato, anche per questa ragione, ritenuto opportuno).

Gli articoli 80, 81 e 82 modificano, rispettivamente, gli articoli del codice civile: 581 (“*Concorso del coniuge con i figli*”), 582 (“*Concorso del coniuge con ascendenti legittimi fratelli e sorelle*”) e 583 (“*Successione del solo coniuge*”), apportando quelle modifiche linguistiche necessarie, sotto il profilo lessicale, a realizzare la completa parificazione tra tutti i figli.

L'articolo 83 incide sull'articolo 594 c.c. (“*Assegno ai figli naturali non riconoscibili*”), apportando gli adeguamenti lessicali ricordati. Se l'articolo 580 c.c. tutela i diritti successori dei figli non riconoscibili nell'ambito della successione legittima, la norma in esame tutela i predetti nell'ambito della successione testamentaria nell'ipotesi in cui il testatore non li abbia beneficiati e contempera i diritti dei predetti con quelli dei figli. Si richiama quanto sopra osservato.

Con l'articolo 84 si incide sul secondo comma dell'articolo 643 c.c. (“*Amministrazione nel caso di eredi nascituri*”) che - residuo di una superata concezione di prevalenza della potestà del padre - attribuisce a quest'ultimo l'amministrazione dei beni del chiamato che sia solo concepito e solamente in via subordinata, nel caso in cui manchi il padre, alla madre. La modifica introdotta attribuisce, invece, la amministrazione dei beni del concepito ad entrambi i genitori così da realizzare, anche in questo caso, la pari responsabilità genitoriale. (E' implicito che se vi è un solo genitore, la amministrazione non potrà che spettare a questi).

L'articolo 85 modifica l'articolo 687 c.c. (“*Revocazione per sopravvenienza di figli*”) apportando, al primo comma, modifiche lessicali: soppressione delle parole “legittimo” e “legittimato”; sostituzione della parola “naturale” con “nato fuori del matrimonio”. Al secondo comma, è invece soppressa la specifica disciplina dettata per il figlio naturale legittimato: fattispecie che, con la parificazione dei figli nati fuori del matrimonio ai figli nati nel matrimonio e il conseguente venir meno della categoria dei legittimati, non necessita più di autonoma considerazione normativa.

Gli artt. 86 e 87 apportano all'articolo 715 c.c. (“*Casi di impedimento alla divisione*”) e all'articolo 737 c.c. (“*Soggetti tenuti alla collazione*”) le modifiche lessicali richieste dalla delega.



L'articolo 88 sostituisce l'articolo 803 c.c. (*“Revocazione per sopravvenienza di figli”*) - nella specie il primo comma - in modo, non solo, da aggiornare il testo sotto il profilo lessicale ma, soprattutto, al fine di adeguarlo, nella sua formulazione, alla pronuncia n. 250 del 2000 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità della norma nella parte in cui, in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, la donazione poteva essere revocata solo se il riconoscimento era intervenuto entro due anni dalla donazione. E' appena il caso di osservare che tale limitazione temporale, originariamente prevista ma ritenuta illegittima sotto il profilo costituzionale, non avrebbe più, ora, neppure un significato logico, in presenza della unificazione dello stato di figlio.

Gli artt. 89 e 90 modificano, rispettivamente, l'articolo 804 c.c. (*“Termine per l'azione”*) e l'articolo 1023 c.c. (*“Ambito della famiglia”*), allineandoli alle altre norme sotto il profilo lessicale. L'articolo 91 interviene sull'articolo 1916 c.c. (*“Diritto di surrogazione dell'assicuratore”*) per eliminare l'ormai superato riferimento agli affiliati. Mentre l'articolo 92 interviene sull'articolo 2941 c.c. (*“Sospensione dei rapporti tra le parti”*), sostituendo alla espressione - e, soprattutto, al concetto - di “potestà” quella di “responsabilità genitoriale”.

Gli articoli da 93 a 95, compresi nel Titolo II, del presente decreto legislativo, modificano le disposizioni del codice penale (articolo 93), del codice di procedura penale (articolo 94) e del codice di procedura civile (articolo 95), per espungere i termini “legittimo” e “naturale” quando riferiti ai figli e per introdurre la nozione di “responsabilità genitoriale” in luogo della “potestà dei genitori”.

Nel Titolo III sono contenute modifiche ad alcune leggi speciali che per la loro particolare rilevanza sono state analizzate singolarmente.

L'articolo 96 interviene apportando modifiche alle disposizioni transitorie e di attuazione del codice civile (R.D. n. 318/1942). L'articolo 35 viene sostituito apportando modificazioni di natura formale. Viene inserito l'articolo 37-*bis* volto a specificare che i figli maggiorenni portatori di handicap grave di cui al secondo comma dell'articolo 337-*septies* c.c., per i quali si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori, sono coloro i quali siano tali ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Nell'articolo 38, viene modificato il primo comma attribuendo alla competenza del Tribunale per i minorenni le azioni disciplinate dall'articolo 251 c.c. con le quali si intenda ottenere l'autorizzazione per il riconoscimento dei figli nati da soggetti aventi tra loro particolari vincoli di parentela o affinità. Come detto a commento dell'articolo 22, questa competenza è stata attribuita al Tribunale per i minorenni dalla legge delega, ma nell'ambito del riordino delle disposizioni codicistiche si è preferito espungere dal codice civile l'espreso riferimento al tribunale competente, inserendolo nell'articolo 38 che tradizionalmente determina gli ambiti di competenza del Tribunale per i minorenni. Con ulteriore modifica dell'articolo 38 si è





attribuita la competenza al Tribunale per i minorenni per le azioni tese all'accertamento del diritto degli ascendenti a mantenere rapporti con i nipoti (*cf.* commento all'articolo 42). Si è, inoltre, prevista l'introduzione dell'articolo 38-*bis* in materia di ascolto del minore (si richiama in merito il commento all'articolo 53). Le altre disposizioni del R.D. n. 318/1942 vengono modificate per garantire il loro allineamento alle nuove disposizioni. Quanto alla introduzione dell'articolo 127-*bis* si richiama il commento all'articolo 1.

L'articolo 97 apporta modifiche formali alla legge n. 1185/1967.

L'articolo 98 modifica la legge n. 898/1970, che disciplina lo scioglimento del matrimonio, procedendo a modifiche lessicali tese a rendere la norma conforme al principio di unicità dello stato di figlio, con l'eliminazione dei termini "legittimi" o "naturali", ovvero con la sostituzione della nozione di potestà con quella di responsabilità genitoriale. L'articolo provvede poi a modificare la norma (articolo 1, comma 8) che disciplinava l'ascolto nell'ambito di tali procedimenti in termini più restrittivi di quelli previsti nelle altre procedure analoghe, uniformandolo alle disposizioni codicistiche. Dall'articolo 6 della legge n. 898/1970 sono state espunte tutte le disposizioni relative ai provvedimenti riguardanti i figli, disposizioni trasposte nel nuovo Capo II, del Titolo IX, del Libro primo del codice civile; nel comma 2 dell'articolo 6, è stato introdotto un rinvio al richiamato Capo II.

L'articolo 99 apporta modifiche solo formali alla legge n.194/1978.

L'articolo 100 interviene sulla legge 4 maggio 1983, n.184, apportando tutte le necessarie modifiche terminologiche connesse all'eliminazione dei termini "figli legittimi" e "figli naturali" e alla sostituzione della parola "potestà" con "responsabilità genitoriale". Ove necessario, il termine di "figlio naturale" è stato sostituito con "figlio biologico", essendo tale espressione coerente con il lessico proprio delle adozioni, nazionali e internazionali, già utilizzato negli interventi operati dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

La lettera *i*) del comma 1, modifica l'articolo 11 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in correlazione alle modifiche che l'articolo 1 della legge delega, ha apportato al quinto comma dell'articolo 250 del codice civile, prevedendo che il giudice possa autorizzare il genitore infrasedicenne ad effettuare il riconoscimento. La modifica prevista dalla lettera *i*), consente anche al genitore infrasedicenne, autorizzato al riconoscimento, di chiedere un periodo di ulteriore riflessione di due mesi, come attualmente è consentito al genitore infrasedicenne che raggiunge l'età per poter effettuare il riconoscimento senza alcun intervento giudiziario.

La lettera *l*), del comma 1, deriva dal principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), della legge delega a proposito della specificazione del concetto di abbandono, inserendo nell'articolo 15 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la previsione della valutazione circa l'irrecuperabilità in tempi ragionevoli delle capacità genitoriali da parte dei genitori (si veda anche la lettera *f*)



La lettera *ee*), del comma 1, inserisce, immediatamente prima dell'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, - che prevede una serie di benefici economici favore degli affidatari – il nuovo articolo *79-bis*, nel quale viene disciplinata la previsione della segnalazione ai comuni delle situazioni di indigenza, di cui il giudice sia venuto a conoscenza: ciò al fine di consentire interventi di sostegno a favore dei nuclei familiari, per permettere ai figli di essere cresciuti nell'ambito della famiglia di origine.

L'articolo 101, in attuazione dei criteri di delega previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a*) ed *m*) della legge delega, introduce alcune modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

La lettera *a*) del comma 1, sostituisce l'articolo 33 sulla filiazione. Nella nuova formulazione resta immutato il criterio di collegamento in base al quale lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. L'attuale secondo comma dell'articolo 33 contiene una disposizione di favore, con riferimento al solo figlio legittimo, prevedendo: "*E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio*". Il principio dell'unicità dello stato di figlio impone di estendere questa disposizione a tutti i figli; pertanto il nuovo primo comma dell'articolo 33, prevede che lo stato di figlio sia determinato dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio, se più favorevole. In questo modo anche figli nati fuori dal matrimonio, la cui legge di cittadinanza non permetta l'acquisizione dello stato di figlio (si pensi a quelle legislazioni che non riconoscono al padre la possibilità di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio) potrà acquisire tale *status*, qualora la legge dello stato di cui uno dei genitori è cittadino permetta tale riconoscimento (con riferimento all'esempio prospettato, si pensi all'ipotesi in cui la legge dello Stato di cittadinanza del padre permetta il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio); il risultato sarà così conseguito senza invocare norme di applicazione necessaria.

In aggiunta a quanto indicato si prevede l'applicazione necessaria della legge italiana qualora la legge individuata ai sensi del comma 1 non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio. Viene riscritta – trasponendola al comma 3 del nuovo articolo – la previsione per cui lo stato di figlio acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge, con la sola modifica concernente la soppressione della parola "legittimo". In applicazione del principio della unicità dello stato di figlio, fissato dalla legge delega, la lettera in esame sopprime le previsioni sulla filiazione legittima di cui al comma 2 dell'articolo 33 del testo vigente. E' introdotta infine una disposizione di chiusura che prevede l'applicazione necessaria delle norme di diritto italiano sulla unicità dello stato di figlio.

È prevista la soppressione, nell'articolo 105 del presente schema di decreto legislativo, dedicato alle abrogazioni, dell'articolo 34 della legge n. 218/1995 sulla legittimazione del figlio, in considerazione della abrogazione, effettuata dall'articolo 1, comma 10, della legge



delega, della sezione II, del Capo II, del titolo VII del Libro primo del codice civile, dedicata alla legittimazione dei figli naturali.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 101, modifica il primo comma dell'articolo 35 della legge n. 218/1995. Nel nuovo testo viene espunta la parola "naturale", ma resta confermato che le condizioni per il riconoscimento sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento; viene, inoltre, introdotto l'ulteriore criterio dell'applicazione necessaria della legge italiana quando le leggi straniere non consentono il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

La lettera *c*) del comma 1, modifica l'articolo 36 della legge n. 218/1995, sostituendo le parole "potestà dei genitori" con le seguenti "responsabilità genitoriale", in aderenza alle prescrizioni della legge delega. La lettera *d*) del comma 1, dell'articolo 101 dello schema di decreto legislativo, introduce l'articolo 36-*bis* della legge n. 218/95. L'articolo 36 della citata legge prevede che i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, siano regolati dalla legge nazionale del figlio. Il nuovo articolo 36-*bis*, individua come norme di applicazione necessaria quelle del diritto italiano in tema di attribuzione ad entrambi i genitori della responsabilità genitoriale, del dovere di entrambi di provvedere al mantenimento del figlio, di attribuzione al giudice del potere di adottare provvedimenti che limitano o impediscono la responsabilità genitoriale quando questa è esercitata in pregiudizio dei figli. La norma trova corrispondenza negli articoli dello schema decreto legislativo, che modificano gli articoli 316 e 317 del codice civile ed introducono l'articolo 316-*bis*.

La lettera *e*) modifica l'articolo 38, in materia di adozione, con l'espunzione della parola "legittimo", in conformità all'allineamento lessicale previsto dall'articolo 2, lettera *a*), della legge delega.

Con l'articolo 102 vengono apportate modifiche meramente formali alla legge n. 40/2004.

L'articolo 103 incide sull'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, (Ordinamento e funzione degli uffici consolari) realizzando un allineamento lessicale, quanto alla soppressione dell'aggettivo "naturale/naturali" riferito ai figli e la sua sostituzione con quello "nato/nati fuori del matrimonio", e un adeguamento normativo quanto alla sostituzione del richiamo alla competenza del tribunale per i minorenni con quella del giudice competente, avuto riguardo alla formulazione dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 219/2012. La soppressione del secondo comma dell'articolo 30 consegue alla scomparsa dell'istituto della legittimazione.

Il Titolo IV contiene disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 104 detta le disposizioni transitorie che, nel rispetto del principio dell'intangibilità dell'eventuale giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge delega, prevedono in



quali limiti debbano essere applicate le nuove disposizioni. In particolare, i primi sei commi danno attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge delega nel quale è previsto che l'adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicità dello stato di figlio, debba avere effetti anche sulle azioni e sui giudizi pendenti anche se parte di tali giudizi sia un discendente del figlio nato fuori dal matrimonio che voglia far valere i diritti successori del *de cuius* nei confronti di parenti del defunto rispetto ai quali, prima della modifica dell'articolo 74 del c.c., non era riconosciuto alcun vincolo di parentela. Il primo comma prevede quindi che i soggetti legittimati possano proporre azioni di petizione di eredità qualora in forza dell'applicazione del nuovo articolo 74 del c.c. (come modificato dalla legge delega) possano avere titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede nei confronti del parente defunto; il secondo comma estende tale principio a tutti i diritti successori che derivino da tali modifiche. Il terzo comma estende tali principi anche ai discendenti dei figli nati fuori dal matrimonio che siano morti prima dell'entrata in vigore della legge delega. Il quarto comma e il quinto comma individuano il termine di decorrenza della prescrizione dei diritti successori che discendono dalle nuove norme introdotte. Il sesto comma prevede che i principi contenuti nei commi 1, 2 e 3 si applichino anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Il settimo comma, applicando il principio generale in forza del quale gli istituti di diritto sostanziale si applicano dal momento della loro entrata in vigore, stabilisce che le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo si applichino a tutte le azioni sulle quale la norma è intervenuta (disconoscimento di paternità, reclamo o contestazione dello stato di figlio) anche se relative a figli nati prima della entrata in vigore della legge stessa. Analogo principio è dettato dal comma 8 con riferimento alle disposizioni del codice civile relative al riconoscimento di figli come modificate dalla legge delega, in particolare la norma intende riferirsi alla modifica dell'articolo 251 c.c..

Il comma 9 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo inizino a decorrere i termini, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 c.c., per proporre l'azione di disconoscimento di paternità. Il comma 10 prevede analoga decorrenza per i termini di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, azione prima imprescrittibile, ora previsti dall'articolo 263 del codice civile, nonché per i termini introdotti dal nuovo articolo 267, commi 2, 3 e 4 per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità proposta dai discendenti dei legittimati morti prima di aver proposto l'azione.

Il comma 11 stabilisce il principio secondo il quale gli atti dello stato civile formati nel vigore della previgente normativa non dovranno essere modificati alla luce delle innovazioni apportate dalla legge delega, salve pronunce giudiziali che dispongano la modifica nei casi previsti dalla legge.



L'articolo 105 contiene una norma di chiusura volta a prevedere l'allineamento lessicale di tutta la legislazione vigente disponendo la sostituzione dei termini "figli legittimi" o "figli naturali" con le locuzioni "figli nati nel matrimonio" o "figli nati fuori del matrimonio". È, inoltre, prevista la sostituzione dei termini "figli adulterini", pure presenti nella legislazione vigente, nonché la soppressione dei termini "legittimato" o "legittimati". Infine, la nozione di potestà genitoriale viene sostituita con quella di responsabilità genitoriale.

L'articolo 106 contiene l'elenco delle abrogazioni, l'articolo 107 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 108 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



**Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219**

**Referente ATN: Caterina Cittadino – Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia**

**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Parte I - Aspetti tecnico normativi di diritto interno**

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo*

Lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" (d'ora in poi "legge delega"), che prevede che il Governo adotti su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche la famiglia, uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, per modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

La legge delega n. 219/2012 ha già provveduto ad apportare numerose modifiche al codice civile al fine di stabilire l'unicità dello stato di figlio, prevedendo che il legame di parentela sussista sia nel caso che la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso che sia avvenuta al di fuori di esso, allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra figli.

Lo schema di decreto legislativo provvede, conseguentemente, ad apportare alla normativa vigente le ulteriori modifiche necessarie per rendere effettiva l'eliminazione di ogni discriminazione tra figli, anche adottivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2 della legge n. 219/2012.

Si segnalano, di seguito, alcuni fra gli obiettivi di maggiore rilevanza perseguiti dallo schema di decreto legislativo. In particolare:

- la modifica della disciplina del disconoscimento di paternità, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge delega, nel rispetto dei principi costituzionali e delle numerose sentenze della Corte Costituzionale che, per vari aspetti, hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale degli attuali articoli 244 e 235 del codice civile;
- la modifica della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge delega, al fine di dare attuazione al principio dell'unicità dello stato di figlio, prevedendo l'imprescrittibilità dell'azione solo per il figlio e introducendo un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
- l'introduzione della nozione di "responsabilità genitoriale" superando quella finora vigente di "potestà genitoriale", in considerazione dell'evoluzione non solo giuridica, ma socio-culturale, dei rapporti tra genitori e figli, definendo i contenuti dell'impegno genitoriale non più come "potestà" sul figlio minore ma come assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio, anche alla luce di vari strumenti internazionali, e ponendo in risalto il superiore interesse dei figli minori;
- la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di ascolto del minore, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera i), tenendo conto dei numerosi atti internazionali che prevedono

l'ascolto, nonché delle numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte di Cassazione in materia;

- la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge delega, con la previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

La presenza nel nostro ordinamento di norme che prevedevano un diverso regime e diversi diritti a seconda dell'appartenenza dei figli a diverse "categorie" - figli nati nel matrimonio, figli nati al di fuori del matrimonio o figli adottivi - appariva in netto contrasto con i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione. Quest'ultimo, in particolare, prevede che la legge assicuri ai figli nati fuori del matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

In materia sono intervenute numerose pronunce della Corte Costituzionale, della Corte Suprema di Cassazione e delle Corti sovranazionali, in particolare, della Corte di Giustizia dell'Unione europea, di cui si è tenuto conto nella predisposizione dello schema di decreto legislativo.

## 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene in maniera mirata sul libro primo del codice civile.

Lo schema apporta, inoltre, modifiche ad alcune disposizioni del codice penale, del codice di procedura penale, nonché del codice di procedura civile in materia di filiazione.

Lo schema di decreto legislativo provvede, altresì, a modificare le seguenti leggi:

- R.D. 30 marzo 1942, n. 318, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie";
- legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante "Norme sui passaporti";
- legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";
- legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza";
- legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia";
- legge 31 maggio 1995, n. 218, recante "Riforma del sistema di diritto internazionale privato", in attuazione del principio di cui alla lettera m) dell'articolo 2 della legge di delega;
- legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".

## 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi costituzionali per quanto concerne:

- l'oggetto del provvedimento, in ossequio alle previsioni dell'articolo 30 della Costituzione;
- il tipo di fonte di diritto utilizzato, ai sensi degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con l'articolo 117 della Costituzione.

## 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali*

Il presente provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con riguardo all'ordinamento civile e alle norme processuali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui alle previsioni dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta norme di rilegificazione né prevede o necessita di interventi di delegificazione e semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Allo stato, risultano alcuni progetti di legge che vertono su materia analoga o affine a quella oggetto dello schema di decreto legislativo in esame. In particolare:

- A.S. 598 (Sen. Colucci) recante "Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli", presentato il 2 maggio 2013, da assegnare;
- A.C. 360 (On. Garavini) recante "Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli", presentato il 20 marzo 2013, da assegnare;
- A.C. 684 (On. Grassi ed altri) recante "Riconoscimento giuridico di diritti, responsabilità e facoltà alle persone che fanno parte di unioni di fatto e delega al Governo per la disciplina della successione tra le medesime", Assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 26 giugno 2013;
- A.C. 1010 (On. Rossomando) recante "Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati", presentata il 20 maggio 2013;
- A.C. 912 (On. Biondelli ed altri) recante "Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto e i diritti del neonato", presentata il 9 maggio 2013, da assegnare;
- A.C. 784 (On. Bossa ed altri) recante "Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità", assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 1 luglio 2013.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Sulla materia oggetto del presente schema di decreto legislativo sono intervenute numerose pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione delle quali si è tenuto conto nell'elaborazione del testo.

In particolare, lo schema di provvedimento si adegua alle indicazioni della Corte Costituzionale per quanto concerne la disciplina del disconoscimento di paternità. La lunga elaborazione della giurisprudenza costituzionale al riguardo ha portato a contemperare il principio della verità della filiazione con quello della certezza dello *status* di figlio, smantellando i rigidi presupposti cui, sia nella versione originaria dell'articolo 235 del codice sia nella versione successiva alla



riforma del 1975, era collegata l'esperibilità dell'azione di disconoscimento. Le sentenze della Corte sull'argomento (*cf.*, tra le altre, sent. 6 maggio 1985, n. 134; sent. 14 maggio 1999, n. 170; sent. 6 luglio 2006, n. 266) hanno per più aspetti dichiarato l'illegittimità costituzionale dei vigenti articoli 235 e 244 del codice civile. Nella ridefinizione della disciplina del disconoscimento prevista dallo schema in esame, si è tenuto conto dei principi contenuti nelle sentenze citate, stabilendo che, nel caso in cui ad esperire l'azione siano i genitori, prevalga comunque l'interesse del figlio alla conservazione dello stato.

La disciplina delle modalità di esercizio del diritto di ascolto del minore introdotta dallo schema di decreto legislativo si adegua alle sentenze pronunciate sull'argomento dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. 21 ottobre 2009, n. 22238; Cass. 16 aprile 2007, n. 9094 e Cass. 18 marzo 2006, n. 6081; Cass. n. 26 gennaio 2011, n. 1838; Cass. 4 dicembre 2012, n. 21662) che hanno sottolineato che il mancato ascolto dei minori costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo e, inoltre, che all'audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori, deve comunque procedersi, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi, considerato che l'audizione è divenuta comunque obbligatoria per effetto dell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77/2003. Si è, inoltre, tenuto conto dei principi sanciti dalle Corti sovranazionali in materia (*cf.* Corte di Giustizia dell'Unione europea sentenza del 22 dicembre 2010, nella causa C-491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga*).

Nel provvedere alla modifica della disciplina dell'assunzione del cognome da parte del figlio nato fuori del matrimonio (articolo 262 del codice civile), lo schema di decreto legislativo si è adeguato ai principi delineati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 297 del 25 luglio 1996, con la quale era stata dichiarata l'illegittimità dell'articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, antepoendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale.

Vi sono poi altre sentenze della Corte Costituzionale delle quali si è tenuto conto nell'elaborazione del testo dello schema (*cf.* elenco allegato alla presente ATN). Tra le altre, la sentenza n. 191 del 1983 in merito alla decorrenza del termine decennale per l'accettazione dell'eredità per i figli nati fuori del matrimonio (art. 480 c.c.) e la sentenza n. 250 del 2000 in merito alla revocazione per sopravvenienza di figli e, quindi, all'articolo 803 c.c. che è stato riformulato tenendo conto dei principi in essa contenuti.

## **Parte II - Contesto normativo comunitario e internazionale**

### *10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Lo schema di decreto in esame è perfettamente compatibile con l'ordinamento comunitario e internazionale poiché anche obblighi internazionali hanno imposto di rimuovere la persistente discriminazione a carico dei figli nati fuori del matrimonio.

In particolare, l'articolo 21 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea, vincolante nel nostro ordinamento a seguito dell'entrata in vigore il 1 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona (articolo 6 del Trattato sull'Unione europea – versione consolidata) vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla nascita.

Inoltre, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Cedu), pur non prevedendo esplicite disposizioni in materia di filiazione, all'articolo 8 protegge la vita privata e familiare e all'articolo 14 pone il divieto di qualsiasi discriminazione.

Con riferimento al concetto di “responsabilità genitoriale” che viene introdotto dallo schema in esame al posto della nozione, attualmente vigente, di “potestà genitoriale”, si richiama il Regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II bis) che disciplina all’interno dell’Unione europea – con la sola esclusione della Danimarca – la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Di tale Regolamento che definisce i contenuti dell’impegno genitoriale, da considerare non più come una “potestà” sul figlio minore ma come un’assunzione di responsabilità da parte dei genitori nei confronti del figlio, si è tenuto conto nello schema nella definizione del suddetto concetto di responsabilità genitoriale ponendo in risalto il superiore interesse dei figli minori.

*11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non si conoscono procedure di infrazione vertenti su medesimo o analogo oggetto.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Lo schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. Si richiamano, in proposito, in materia di ascolto del minore (disciplinato dallo schema in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera i), della legge n. 219/2012):

- la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176), in particolare, l’articolo 12 che prevede il diritto del minore ad essere ascoltato;
- la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 64);
- la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata dall’Italia con legge 24 dicembre 1998, n. 476) che ha previsto che le adozioni possano aver luogo solo se, tra l’altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore;
- la Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996 sull’esercizio dei diritti del fanciullo (ratificata con legge 21 marzo 2003, n. 77) che prevede che al minore, che abbia raggiunto una certa età (variabile a seconda delle norme di diritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento, debba essere riconosciuto il diritto di ricevere informazioni, il diritto di essere consultato ed esprimere opinioni, il diritto di essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione;
- il Regolamento (CE) n. 2201/2003, sopra citato, che contiene espressi riferimenti all’ascolto del minore (articolo 11, paragrafo 2; articolo 23, lettera b); articolo 41, paragrafo 2, lettera c); articolo 42, paragrafo 2, lettera a).

*13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono procedure di infrazione o Eu Pilot, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

*14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea*

Per quanto concerne la regolamentazione della materia oggetto del presente schema di provvedimento da parte di altri Stati membri dell'Unione europea, si segnala che, nella maggior parte dei casi, in tali Paesi non vi è differenza di trattamento tra figli legittimi, ossia nati all'interno del matrimonio, e figli naturali, ossia al di fuori del matrimonio. In particolare: nel Lussemburgo, l'articolo 334 del Codice civile, stabilisce che il figlio naturale abbia gli stessi diritti e gli stessi doveri del figlio legittimo; in Austria, in Ungheria, nella Repubblica Slovacca e nella Repubblica Ceca non vi è alcuna differenza di trattamento tra figli; in Portogallo, l'abolizione della vecchia regolamentazione e l'introduzione del principio di non discriminazione risale alla nuova Costituzione adottata nel 1976, due anni dopo la rivoluzione; in Belgio una legge del 31 marzo 1987, adottata anche a seguito della sentenza del 13 giugno 1979 della Corte europea dei diritti dell'uomo - che aveva rilevato che la legge belga violava gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ha modificato varie disposizioni di legge in materia di filiazione, eliminando qualsiasi discriminazione tra figli, nati nel matrimonio e al di fuori del matrimonio; in Romania la parità tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio esiste dall'entrata in vigore del Codice della famiglia (febbraio 1954) ed è prevista dalla Costituzione (art. 48) e riprodotta nel nuovo Codice civile all'articolo 260; nei Paesi Bassi non esiste differenza di trattamento giuridico tra figli poiché la legge è cambiata il 1 aprile 1998; in Francia non esiste più la distinzione fra figlio legittimo e naturale: la legge n. 2001-1135 del 3 dicembre 2001 ha messo fine alla discriminazione nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio stabilendo il medesimo trattamento dal punto di vista successorio, in conformità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Successivamente, la legge 4 marzo 2002 ha introdotto un principio di uguaglianza tra tutte le forme di filiazione: filiazione legittima (quando il bambino è nato durante il matrimonio), filiazione naturale (quando il bambino è nato al di fuori del matrimonio) e filiazione adultera (quando almeno uno dei genitori del bambino è sposato con una persona diversa dall'altro genitore) sono trattate nel medesimo modo, prevedendo per le varie forme di filiazione gli stessi diritti e gli stessi doveri. Inoltre, con ordinanza del 5 luglio 2005 (entrata in vigore nel luglio 2006) è stata eliminata dal Codice civile qualsiasi discriminazione per cui, attualmente, il figlio nato fuori del matrimonio ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di quello nato durante il matrimonio; gli stessi impedimenti al matrimonio (a seconda della parentela); le stesse regole per il consenso dei genitori al matrimonio del minore, lo stesso diritto ad avere rapporti con i nonni; gli stessi diritti patrimoniali, lo stesso diritto agli alimenti e gli stessi diritti ereditari. Per quanto concerne il Regno Unito, il *Family Reform Act* del 1987 disciplina egualmente i rapporti tra genitori e figli a prescindere dallo stato coniugale o non coniugale dei genitori. Nella prima sezione è infatti affermato che, ai fini di tale *Act*, qualsiasi rapporto tra due persone sarà inteso senza riguardo al fatto che padre e madre o uno di essi non siano coniugati o che il padre e la madre di qualsiasi persona dalla quale il rapporto è derivato, siano o siano stati coniugati tra di loro. Lo stesso principio si applica alle successioni legittime (sez. 18). E' interessante notare che questa legge (sez. 22) tiene sostanzialmente fermo il *Family Law Act* del 1986, seppure con qualche modifica e, in particolare, la sez. 56 dove sono previste le azioni per l'accertamento dello stato di figlio legittimo o legittimato. E' rimasta in vigore la legge sulla legittimazione (*Legitimacy Act* del 1976). Una disparità di trattamento era stata conservata in tema di cittadinanza; in base al *British Nationality Act* del 1981, infatti, non poteva reclamare la cittadinanza inglese il figlio illegittimo di un padre inglese e di una donna straniera. Il testo emendato di tale legge (nel 2002) non fa più menzione dello stato coniugale dei genitori.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Lo schema di decreto legislativo in esame introduce la definizione normativa di “responsabilità genitoriale” al fine di adeguare l’ordinamento vigente all’evoluzione giuridica, ma anche socio-culturale, dei rapporti tra genitori e figli, anche alla luce delle disposizioni contenute in vari strumenti internazionali.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nello schema di decreto legislativo in esame.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per inserire le nuove disposizioni nel corpus normativo generale.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Lo schema di decreto legislativo in esame individua le disposizioni cui vengono apportate le modificazioni. L’intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Lo schema di decreto legislativo in esame non contiene disposizioni aventi effetti retroattivi né alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogate rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Lo schema di decreto in esame non prevede l’emanazione di successivi atti attuativi. Si segnala, tuttavia, che l’articolo 5 della legge delega prevede l’adozione di apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto, al fine di apportare le necessarie e conseguenti modifiche alle disposizioni in materia di stato civile contenute nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare*

*all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono necessari nuovi dati o riferimenti statistici. Nella predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati statistici già disponibili presso le Amministrazioni ed Enti competenti.

FILIAZIONE – SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 12-01-2012, n. 6

FILIAZIONE – MINORI AGLI EFFETTI CIVILI

Corte cost., 11-03-2011, n. 83

FILIAZIONE – MATRIMONIO E DIVORZIO – SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 06-11-2009, n. 286

PATROCINIO GRATUITO

Corte cost., 09-11-2000, n. 483

FILIAZIONE – TRIBUNALE DEI MINORENNI

Corte cost., 30-12-1997, n. 451

FILIAZIONE – SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 05-02-1996, n. 23

ABUSO DI UFFICIO

Corte cost., 08-02-1991, n. 66

## COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. – FILIAZIONE

Corte cost., 14-12-1989, n. 550

Corte cost., 30-06-1988, n. 748

Corte cost., 25-05-1987, n. 193

## FILIAZIONE

Corte cost., 15-07-1975, n. 207

Corte cost., 12-07-1965, n. 70

Corte cost., 20-07-1990, n. 341

Corte cost., 29-10-2009, n. 278

Corte cost., 20-03-2009, n. 80

Corte cost., 21-12-2007, n. 450

Corte cost., 28-11-2002, n. 494

Corte cost., 08-05-1974, n. 121

## FILIAZIONE – MATRIMONIO E DIVORZIO

Corte cost., 08-05-1974, n. 118

## ADOZIONE

Corte cost., 23-02-1994, n. 53

Corte cost., 20-07-1992, n. 345

Corte cost., 19-05-1988, n. 557

Corte cost., 24-06-2002, n. 268

## ADOZIONE – PREVIDENZA SOCIALE

Corte cost., 08-06-2001, n. 180

## ADOZIONE – PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Corte cost., 11-05-2001, n. 120

## DIRITTO DI FAMIGLIA

Corte cost., 23-01-1974, n. 16

## POTESTA' DEI GENITORI – QUERELA – SOTTRAZIONE DI MINORENNI E DI PERSONE INCAPACI

Corte cost., 28-03-1969, n. 54

## POTESTA' DEI GENITORI

Corte cost., 08-07-1967, n. 102

## PARTE CIVILE

Corte cost., 27-12-1965, n. 101

Corte cost., 12-01-2012, n. 7

**FILIAZIONE - INFERMITA' DI MENTE, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE - TERMINI  
PROCESSUALI CIVILI**

Corte cost., 25-11-2011, n. 322

**FILIAZIONE**

Corte cost., 14-05-1999, n. 170

Corte cost., 14-01-1986, n. 9

Corte cost., 06-05-1985, n. 134

Corte cost., 29-12-1982, n. 247

Corte cost., 01-04-1982, n. 64

Corte cost., 23-07-1974, n. 249

**FILIAZIONE - SUCCESSIONE**

Corte cost., 18-12-2009, n. 335

**FILIAZIONE**

Corte cost., 17-06-1987, n. 229

Corte cost., 19-02-1976, n. 43

Corte cost., 08-07-1975, n. 192

**FILIAZIONE - SUCCESSIONE**

Corte cost., 28-12-1970, n. 205

Corte cost., 22-03-1957, n. 48

**FILIAZIONE - MATRIMONIO E DIVORZIO**

Corte cost., 27-04-2007, n. 145

**FILIAZIONE - STATO CIVILE**

Corte cost., 23-07-1996, n. 297

**STATO CIVILE**

Corte cost., 03-02-1994, n. 13

**FILIAZIONE**

Corte cost., 22-04-1997, n. 112

Corte cost., 18-04-1991, n. 158

Corte cost., 30-12-1987, n. 625

Corte cost., 16-06-1988, n. 686

Corte cost., 20-11-2008, n. 379

Corte cost., 20-07-2007, n. 319

Corte cost., 26-02-1998, n. 39



SEPARAZIONE DEI CONIUGI – TRASCRIZIONE

Corte cost., 15-03-2002, n. 57

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 16-04-1999, n. 125

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 05-11-1996, n. 389

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 23-01-1990, n. 20

SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 27-07-1989, n. 454

MATRIMONIO E DIVORZIO – SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 14-07-1986, n. 185

COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIV. – COMPETENZA E GIURISDIZIONE PEN. –  
SEPARAZIONE DEI CONIUGI

Corte cost., 30-07-1980, n. 135

MATRIMONIO E DIVORZIO

Corte cost., 14-07-1976, n. 178

MATRIMONIO E DIVORZIO

Corte cost., 05-01-2011, n. 4

FILIAZIONE

Corte cost., 26-09-1998, n. 347

Corte cost., 27-11-1991, n. 429

FILIAZIONE – PERSONE FISICHE E GIURIDICHE – STATO CIVILE

Corte cost., 16-02-2006, n. 61

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE – STATO CIVILE

Corte cost., 9-05-1988, n. 586

STATO CIVILE

Corte cost., 05-03-1987, n. 76

FILIAZIONE

**ELENCO GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE**  
(allegato all'Analisi tecnico normativa)

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA – MATRIMONIO E DIVORZIO**

Corte cost., 27-09-2001, n. 329 (ART. 128)

**IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE – SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

Corte cost., 14-11-2008, n. 373 (ART. 147)

**FILIAZIONE - IMPOSTA REGISTRO - MATRIMONIO E DIVORZIO – SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

Corte cost., 21-10-2005, n. 394 (ART. 147)

**MATRIMONIO E DIVORZIO**

Corte cost., 13-05-1998, n. 166

**ASSISTENZA FAMILIARE – MATRIMONIO E DIVORZIO**

Corte cost., 17-07-1995, n. 325

**LAVORO (RAPPORTO)**

Corte cost., 16-04-1987, n. 144

**IMPOSTA REGISTRO – IMPOSTE E TASSE IN GENERE**

Corte cost., 11-06-2003, n. 202

**IPOTECA – MATRIMONIO E DIVORZIO**

Corte cost., 14-06-2002, n. 236

**MATRIMONIO E DIVORZIO – PROCEDIMENTO CIVILE – SEPARAZIONE DEI CONIUGI – TRASCRIZIONE**

Corte cost., 11-02-2011, n. 47

**MEDIAZIONE – MINORI AGLI EFFETTI CIVILI – PROFESSIONI INTELLETTUALI – REGIONE – SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

Corte cost., 15-04-2010, n. 131

**MATRIMONIO E DIVORZIO – SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

Corte cost., 30-07-2008, n. 308

**SEPARAZIONE DEI CONIUGI**

Corte cost., 05-12-2007, n. 421

**Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.**

**Referente AIR: Caterina Cittadino – Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia**

## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

### **Sezione 1 – Il contesto e gli obiettivi**

*A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere con l'intervento regolatorio è rappresentato dalla mancata equiparazione tra i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati all'interno del matrimonio o al di fuori del matrimonio.

La presenza nel nostro ordinamento di norme che prevedevano un diverso regime e diversi diritti a seconda dell'appartenenza dei figli a diverse "categorie" (figli nati nel matrimonio, figli nati al di fuori del matrimonio o adottati), risultava infatti in netto contrasto con i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

La legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", ha provveduto ad apportare numerose modifiche al codice civile al fine di stabilire l'unicità dello stato di figlio, prevedendo che il legame di parentela sussista sia nel caso di filiazione avvenuta all'interno del matrimonio, che di filiazione avvenuta al di fuori di esso, allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra i figli.

La citata legge conferisce all'articolo 2 una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione al fine di rendere effettiva l'eliminazione di ogni discriminazione.

La mancanza di equiparazione tra i figli provoca una serie di conflitti giudiziari. Si allega, al riguardo, la Tabella 1 (che è parte integrante della presente relazione) contenente i dati trasmessi dal Ministero della giustizia circa le cause ai sensi dell'articolo 317-bis del codice civile per la regolamentazione della potestà dei genitori (cause iscritte, definite e pendenti a fine periodo) nell'anno giudiziario 2011/2012 presso il Tribunali per i minorenni. Nella medesima Tabella sono, inoltre, riportati i dati relativi ai procedimenti civili in materia di separazioni e divorzi (iscritti, definiti e pendenti a fine periodo) nell'anno giudiziario 2011/2012, distinti per Ufficio (Corte di Appello e Tribunale ordinario), procedimenti nei quali pure si discute dell'affidamento dei figli, anche se al riguardo non è disponibile il dato di dettaglio ma solo quello generale.

Con riferimento al numero dei provvedimenti a tutela dei minori emessi dai Tribunali per i minorenni nel periodo 2009 - 1 semestre 2012, si allega la Tabella 2 (dati trasmessi dal Ministero della giustizia).

Tabella 1

Procedimenti civili di volontaria giurisdizione - Regolamentazione potestà genitori art. 317 bis (iscritti, definiti e pendenti a fine periodo) nell'anno giudiziario 2011/2012 presso i Tribunali per i minorenni.

<i>Ufficio</i>	<i>Sopravvenuti</i>	<i>Esauriti</i>	<i>Pendenti Finali</i>
Tribunale per minorenni	9529	8617	11643

Procedimenti civili in materia di separazioni e divorzi (iscritti, definiti e pendenti a fine periodo) nell'A.G. 2011/2012 per Ufficio.

<i>Ufficio</i>	<i>Sopravvenuti Separazioni</i>	<i>Esauriti Separazioni</i>	<i>Pendenti finali Separazioni</i>	<i>Sopravvenuti Divorzi</i>	<i>Esauriti Divorzi</i>	<i>Pendenti finali Divorzi</i>
Corte di Appello	2322	2471	2327	1310	1399	1469
Tribunale ordinario	98370	103661	72881	55465	57822	47603

Fonte: Ministero della Giustizia - Dip. Org. Giud. - Direzione Generale di Statistica

## Provvedimenti a tutela dei minori emessi dai Tribunali per i minorenni nel periodo 2009 - 1 semestre 2012

	Anno 2009				
	Accoglimento	Rigetto	Revoche	Archiviazioni	
Provvedimenti a tutela dei minori					
Prescrizioni ai genitori (art. 12)	566	10	9	413	
Provvedimenti per la decadenza della potestà di genitori (art. 330 c.c.)	2.249	172	37	1.433	
Provvedimenti limitativi della potestà dei genitori (art. 333 c.c.)	11.485	538	400	6.468	
<i>di cui provvedimenti di allontanamento del minore dalla residenza familiare</i>	599	7	7	89	
Provvedimenti per la regolamentazione della potestà di genitori naturali (art. 317 bis c.c.)	6.557	194	22	1.238	
Affidamenti familiari (art. 4 co 2)	366	20	11	132	
Affidamenti a comunità alloggio o istituti	390	6	35	577	

	Anno 2010				
	Accoglimento	Rigetto	Revoche	Archiviazioni	
Provvedimenti a tutela dei minori					
Prescrizioni ai genitori (art. 12)	1.113	2	1	165	
Provvedimenti per la decadenza della potestà di genitori (art. 330 c.c.)	2.409	208	49	1.667	
Provvedimenti limitativi della potestà dei genitori (art. 333 c.c.)	10.584	507	469	6.499	
<i>di cui provvedimenti di allontanamento del minore dalla residenza familiare</i>	557	9	7	86	
Provvedimenti per la regolamentazione della potestà di genitori naturali (art. 317 bis c.c.)	7.466	176	27	1.680	
Affidamenti familiari (art. 4 co 2)	389	18	11	83	
Affidamenti a comunità alloggio o istituti	503	10	53	355	

	Anno 2011				
	Accoglimento	Rigetto	Revoche	Archiviazioni	
Provvedimenti a tutela dei minori					
Prescrizioni ai genitori (art. 12)	1.587	67	12	296	
Provvedimenti per la decadenza della potestà di genitori (art. 330 c.c.)	3.938	365	78	2.093	
Provvedimenti limitativi della potestà dei genitori (art. 333 c.c.)	11.830	610	402	6.532	
<i>di cui provvedimenti di allontanamento del minore dalla residenza familiare</i>	685	11	20	87	
Provvedimenti per la regolamentazione della potestà di genitori naturali (art. 317 bis c.c.)	8.440	217	33	1.989	
Affidamenti familiari (art. 4 co 2)	432	15	15	74	
Affidamenti a comunità alloggio o istituti	881	36	33	292	
Provvedimenti a tutela dei minori					I Semestre 2012

	Accoglimento	Rigetto	Revoche	Archiviazioni
Prescrizioni ai genitori (art. 12)	827	4	7	175
Provvedimenti per la decadenza della potestà di genitori (art. 330 c.c.)	2.298	167	49	1.247
Provvedimenti limitativi della potestà dei genitori (art. 333 c.c.)	6.698	317	222	3.445
<i>di cui provvedimenti di allontanamento del minore dalla residenza familiare</i>	347	5	9	64
Provvedimenti per la regolamentazione della potestà di genitori naturali (art. 317 bis c.c.)	4.678	98	9	1.044
Affidamenti familiari (art. 4 co 2)	335	16	1	60
Affidamenti a comunità alloggio o istituti	394	10	10	67

Fonte: Ministero della Giustizia - Dip. Org. Giud. Pers. e Serv - Direzione Generale di Statistica

*B) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo*

Lo schema è volto a superare una discriminazione nella disciplina sostanziale ma anche una discriminazione "sistemica", presente nell'originario impianto del codice civile, dei figli nati fuori del matrimonio rispetto a quelli nati all'interno del matrimonio (figli naturali e figli legittimi). In proposito, lo schema di decreto legislativo provvede a collocare nei Capi I e II, del Titolo IX, del libro primo del codice civile, rubricato "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri dei figli" tutta la disciplina relativa ai rapporti tra genitori e figli, sia nella fase di presenza del vincolo coniugale che nella fase di dissoluzione di tale vincolo.

Lo schema provvede, inoltre, ad eliminare ogni discriminazione anche nei confronti dei figli adottivi. Questi ultimi vengono equiparati ai figli nel caso della c.d. "adozione piena", cioè dell'adozione dei minori di età che, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 184/1983, per effetto dell'adozione acquistano lo stato di figlio "legittimo" (da ora "nato nel matrimonio") e per i quali si crea un legame filiale con la famiglia adottiva.

L'obiettivo principale dell'intervento normativo è quello di rendere effettivo il principio dell'unicità dello stato di figlio.

*C) Indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR*

Il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sarà verificato attraverso la diminuzione del numero dei conflitti familiari rispetto ai dati relativi ai medesimi conflitti pendenti alla data di entrata in vigore dell'intervento normativo.

*D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatore.*

I principali destinatari del provvedimento sono i figli e i genitori.

Sono destinatari indiretti del provvedimento gli uffici giudiziari, gli uffici dello stato civile e i legali.

**Sezione 2 – Le procedure di consultazione**

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono frutto del lavoro svolto da apposita Commissione per lo studio e l'approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto in data 9 marzo 2012 del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con delega alle politiche per la famiglia, presieduta dal Prof. Cesare Massimo Bianca e composta dai rappresentanti delle varie amministrazioni competenti.

Sono stati auditi dalla Commissione esperti e rappresentanti di numerose associazioni. In particolare:

- la dott.ssa Francesca Ceroni, magistrato assegnato all'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, in rappresentanza dell'Associazione nazionale magistrati;
- il dott. Pasquale Andria e il dott. Claudio Cottatellucci, rispettivamente, Presidente e Vicepresidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia;
- il dott. Giuseppe Luigi Palma, in rappresentanza del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi;

- l'avv. Luisella Fanni, l'avv. Manuela Cecchi e l'avv. Maria Pili, in rappresentanza dell'Associazione italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori;
- l'avv. Maria Giovanna Ruo, l'avv. Carolina Valensise, l'avv. Anna Di Loreto, in rappresentanza dell'Associazione CamMino-Camera minorile nazionale;
- l'avv. Gianfranco Dosi, il prof. avv. Claudio Cecchella e l'avv. Maria Giulia Albiero, in rappresentanza dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia;
- il dott. Renzo Calvigioni, in rappresentanza dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e dell'anagrafe.

La Commissione ha invitato a partecipare alle audizioni anche il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell'ordine degli assistenti sociali e l'Associazione nazionale delle famiglie adottive e affidatarie (ANFAA). Tale ultima Associazione e il Consiglio nazionale del notariato non potendo intervenire hanno, comunque, trasmesso alla Commissione alcuni contributi scritti.

Sono stati, altresì, acquisiti documenti, *report* e *paper* sugli argomenti in questione. Di tali documenti si è tenuto conto nell'elaborazione dello schema di intervento normativo nei limiti che avrebbero consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge di delega.

### **Sezione 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento**

Le motivazioni sociali alla base dell'intervento normativo, di cui alla Sezione I, non hanno fatto ritenere opportuna l'opzione di non intervento poiché tale opzione avrebbe determinato un aumento dei conflitti giudiziari pendenti in materia familiare, per effetto della persistente discriminazione tra i figli nati all'interno del matrimonio o al di fuori del matrimonio e anche adottivi.

### **Sezione 4 - La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio**

Nel corso delle consultazioni con le parti e anche all'interno delle Amministrazioni, non sono emerse opzioni alternative all'intervento regolatorio effettivamente praticabili, considerati anche i limiti stringenti imposti dalla legge delega.

Lo schema di intervento regolatorio è conforme ai criteri e ai principi direttivi della legge di delega, nonché ai principi, orientamenti, indirizzi e definizioni consolidati a livello nazionale, comunitario e internazionale.

### **Sezione 5 - La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta**

#### *A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi presenta numerosi vantaggi. Appare evidente che la prevista equiparazione tra figli determinerà una forte riduzione del contenzioso giudiziario e una consistente diminuzione dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione per la regolamentazione della potestà dei genitori ai sensi dell'articolo 317-bis del codice civile (cfr., in proposito, i dati riportati nella Sezione I, lettera C).

La diminuzione dei conflitti giudiziari in materia familiare determinerà, conseguentemente, una riduzione dei costi amministrativi.

#### *B) Individuazione degli effetti dell'opzione prescelta sulle PMI*

Non si ravvisano effetti sulle PMI.



*C) Indicazione degli oneri informativi a carico di cittadini e imprese*

L'intervento normativo non introduce nuovi obblighi informativi.

*D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione dell'intervento regolatorio. Il provvedimento, in attuazione alla delega contenuta nella legge 10 dicembre 2012, n. 219, la quale è intervenuta sulla disciplina relativa alla filiazione al fine di proclamare l'eguaglianza giuridica di tutti i figli, nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale, apporta al codice civile e alle norme attualmente vigenti le modifiche necessarie per rendere effettiva la proclamata eguaglianza. L'intervento regolatorio contiene disposizioni di carattere ordinamentale e, inoltre, la ridefinizione di competenze giurisdizionali nella materia. Dalle verifiche effettuate, condivise ed esaminate con le amministrazioni interessate, emerge che tutti i soggetti coinvolti dall'intervento regolatorio sono in grado di svolgere i compiti previsti dal medesimo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con i mezzi e le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Sezione 6 – L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese**

Non applicabile all'intervento in esame.

**Sezione 7 - Le modalità attuative dell'intervento regolatorio**

*A) Soggetti responsabili dell'intervento regolatorio*

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono la magistratura ordinaria e gli ufficiali dello stato civile.

*B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Sono previste forme di pubblicità e informazione in merito all'intervento normativo attraverso l'emanazione di una o più circolari, a cura del Ministero dell'interno, dirette agli ufficiali di stato civile con riferimento alle nuove disposizioni introdotte in materia di stato civile.

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Non sono previsti nuovi strumenti per il controllo e il monitoraggio, poichè gli stessi saranno effettuati dalle Amministrazioni competenti (Ministero dell'interno e Ministero della giustizia) secondo le modalità e con le risorse umane e strumentali già disponibili, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio*

Dall'esito del monitoraggio sarà possibile verificare la necessità di predisporre eventuali misure correttive attraverso l'adozione di appositi decreti legislativi integrativi e correttivi, da emanare entro il termine di un anno dalla data di entrata del presente schema di decreto legislativo, così come previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge delega n. 219/2012.

*E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione e considerare ai fini della VIR*

Gli aspetti prioritari da monitorare e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- 1) diminuzione dei conflitti giudiziari in materia familiare (Ministero della giustizia);
- 2) ascolto del minore e suo affidamento (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero della giustizia);
- 3) attività degli ufficiali di stato civile (Ministero dell'interno).

## RELAZIONE TECNICA

Dallo schema di decreto legislativo in esame, emanato in attuazione dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 della legge delega conteneva già la clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni della medesima legge non derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel rispetto del principio suddetto, anche lo schema di decreto legislativo reca all'articolo 107 la clausola di invarianza finanziaria.

Poiché tuttavia la legge delega e, conseguentemente, lo schema di decreto legislativo ridefiniscono alcune competenze giurisdizionali nella materia, si è ritenuto opportuno verificare nuovamente la validità della predetta clausola di invarianza degli oneri. All'esito della verifica effettuata è rimasto accertato che, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, comunque, le amministrazioni provvederanno allo svolgimento dei compiti previsti dal medesimo, con le risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente.


Rimane, pertanto, confermata la clausola di invarianza degli oneri contenuta nell'art. 107 del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

E. 1 AGO. 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

ANP/E/PCM/9868

Roma,

**2 AGO. 2013**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
- Segreteria del Consiglio dei Ministri

ROMA

E, p.c.: All'Ufficio Legislativo Finanze

Al Dipartimento della Ragioneria Generale  
dello Stato

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Con riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, in allegato, la nota del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 62237 del 1° agosto 2013, con la quale si restituisce il predetto provvedimento bollinato, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

IL CAPO DELL'UFFICIO

734




F  
POM

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Roma, - 1 AGO. 2013

Prot. n.62237  
Entrata prot. n. 62152  
Allegati:  
Riferimento a nota n.



All'Ufficio coordinamento  
legislativo - Ufficio legislativo  
Economia  
Sede

e, p.c. All'Ufficio coordinamento  
legislativo - Ufficio legislativo  
Finanze  
Sede

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

E' stato esaminato lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto.

Al riguardo, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare per l'ulteriore corso del provvedimento e si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLE  
DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI FILIAZIONE, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N. 219.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in particolare l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 2013;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei Ministri per l'integrazione, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

*Modifiche al codice civile in materia di filiazione*

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 87 del codice civile)*

1. All'articolo 87 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse;
  - b) al primo comma, numero 1) le parole: " , legittimi o naturali" sono soppresse;
  - c) il secondo comma è abrogato;
  - d) il terzo comma è abrogato;
  - e) al quarto comma le parole: "o di filiazione naturale" sono soppresse.

ART. 2

*(Modifiche all'articolo 128 del codice civile)*

1. All'articolo 128 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.";
  - b) nel quarto comma le parole: "bigamia o" sono soppresse;
  - c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251."



ART. 3

*(Modifiche all'articolo 147 del codice civile)*

1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 147

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-*bis*”.

ART. 4

*(Modifiche all'articolo 148 del codice civile)*

1. L'articolo 148 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 148

I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-*bis*”.

ART. 5

*(Modifiche all'articolo 155 del codice civile)*

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 155

In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.”.

ART. 6

*(Modifiche all'articolo 165 del codice civile)*

1. All'articolo 165 del codice civile la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

ART. 7

*(Modifiche alle rubriche del libro primo del codice civile)*

1. La rubrica del titolo VII, del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Dello stato di figlio”.
2. La rubrica del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Della presunzione di paternità”.
3. Le parole: “Sezione I. “*Dello stato di figlio legittimo*” “ sono soppresse.
4. La Sezione II del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo II. “*Delle prove della filiazione*” “.
5. La Sezione III del capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo III. “*Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio*” “.
6. Le parole: “Capo II. “*Della filiazione naturale e della legittimazione*” “ sono soppresse.
7. Le parole: “Sezione I. “*Della filiazione naturale*” “ sono soppresse.



8. La rubrica del paragrafo 1 della Sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo IV. “Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio” “.
9. La rubrica del paragrafo 2 della sezione I del capo II del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Capo V. “Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità” “.
10. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: “Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”.
11. Dopo il titolo IX del libro primo del codice civile è inserito il seguente: “Capo I. “Dei diritti e doveri del figlio”.
12. Dopo l’articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: “ Capo II. “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”.

#### ART. 8

*(Modifica all’articolo 231 del codice civile)*

1. L’articolo 231 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 231

*(Paternità del marito)*

Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.”.

#### ART. 9

*(Modifiche all’articolo 232 del codice civile)*

1. All’articolo 232 del codice civile il primo comma è sostituito dal seguente: “Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.”.

#### ART. 10

*(Modifiche all’articolo 234 del codice civile)*

1. All’articolo 234 del codice civile il terzo comma è sostituito dal seguente: “In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matrimonio.”.

#### ART. 11

*(Modifiche all’articolo 236 del codice civile)*

1. All’articolo 236 del codice civile le parole: “legittima” e la parola: “legittimo” sono soppresse.

#### ART. 12

*(Modifiche all’articolo 237 del codice civile)*

1. All’articolo 237 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente.  
“In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti.





- che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.
- che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.
- che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.”.

#### ART. 13

*(Modifiche all'articolo 238 del codice civile)*

1. All'articolo 238 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita”;
- b) al primo comma le parole: “233, 234, 235 e 239” sono sostituite dalle seguenti: “234, 239, 240 e 244”;
- c) il secondo comma è abrogato.

#### ART. 14

*(Modifiche all'articolo 239 del codice civile)*

1. L'articolo 239 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 239

*(Reclamo dello stato di figlio)*

Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso.

L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia intervenuta sentenza di adozione.

L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio conforme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità.

L'azione può, altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato comunque rimosso.”.

#### ART. 15

*(Modifiche all'articolo 240 del codice civile)*

1. L'articolo 240 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 240

*(Contestazione dello stato di figlio)*

Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.”.

#### ART. 16

*(Modifiche all'articolo 241 del codice civile)*

1. All'articolo 241 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Prova in giudizio”;



- b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.”;
- c) il secondo comma è abrogato.

#### ART. 17

*(Articolo 243-bis del codice civile)*

1. Dopo l’articolo 243 del codice civile è inserito il seguente:

" ART. 243-bis

*(Disconoscimento di paternità)*

L’azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.”.

#### ART. 18

*(Modifiche all’articolo 244 del codice civile)*

1. L’articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 244

*(Termini dell’azione di disconoscimento)*

L’azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell’impotenza di generare del marito al tempo del concepimento.

Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di generare ovvero l’adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nascita il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l’azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell’altro genitore, quando si tratti di figlio di età inferiore.”.



## ART. 19

*(Modifiche agli articoli 245 e 246 del codice civile)*

1. L'articolo 245 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 245

*(Sospensione del termine)*

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'articolo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente.

Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice.”.

2. L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 246

*(Trasmissibilità dell'azione)*

Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.”.

## ART. 20

*(Modifiche all'articolo 248 del codice civile)*

1. All'articolo 248 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità.*”;
- b) il primo comma è sostituito dal seguente: “L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.”;
- c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.”.



## ART. 21

*(Modifiche all'articolo 249 del codice civile)*

2. L'articolo 249 del codice civile è sostituito dal seguente:

### " ART. 249

*(Legittimazione all'azione di reclamo dello stato di figlio. Imprescrittibilità)*

L'azione per reclamare lo stato di figlio spetta al medesimo.

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo 247.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.”.

## ART. 22

*(Modifiche all'articolo 251 del codice civile)*

1. Al secondo comma dell'articolo 251 del codice civile le parole: “tribunale per i minorenni” sono sostituite dalle seguenti: “giudice”.

## ART. 23

*(Modifiche all'articolo 252 del codice civile)*

1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore.*”;

b) al primo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;

c) al secondo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”; le parole: “e dei figli legittimi” sono sostituite dalle seguenti: “convivente e degli altri figli”; le parole: “genitore naturale” sono sostituite dalla seguente: “genitore”; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi.”;

d) al terzo comma le parole: “legittima” e la parola: “naturale” sono soppresse;

e) al quarto comma la parola: “naturale” è soppressa;

f) dopo il quarto comma è inserito il seguente: “In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione è rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento.”.

## ART. 24

*(Modifiche all'articolo 253 del codice civile)*

1. All'articolo 253 del codice civile le parole: “legittimo o legittimato” sono soppresse.



ART. 25

*(Modifiche all'articolo 254 del codice civile)*

1. All'articolo 254 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
  - b) il secondo comma è abrogato.

ART. 26

*(Modifiche all'articolo 255 del codice civile)*

1. All'articolo 255 del codice civile le parole: "legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti" sono soppresse.

ART. 27

*(Modifiche all'articolo 262 del codice civile)*

1. All'articolo 262 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica dopo la parola: "figlio" sono aggiunte le seguenti: "nato fuori del matrimonio";
  - b) la parola: "naturale", ovunque presente, è soppressa;
  - c) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre.";
  - d) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.";
  - e) al terzo comma le parole: "l'assunzione del cognome del padre" sono sostituite dalle seguenti: "l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento".

ART. 28

*(Modifiche all'articolo 263 del codice civile)*

1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 263

*(Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità)*

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.



L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere proposta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.”.

#### ART. 29

*(Modifiche all'articolo 264 del codice civile)*

1. L'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 264

*(Impugnazione da parte del figlio minore)*

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.”.

#### ART. 30

*(Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile)*

1. All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.

La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263.

Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.”.

2. All'articolo 269 del codice civile la parola: “naturale”, ovunque presente, è soppressa.



*(Modifiche all'articolo 270 del codice civile)*

1. All'articolo 270 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma la parola: "naturale" è soppressa;
  - b) al secondo comma le parole: "legittimi, legittimati o naturali riconosciuti" sono soppresse;
  - c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: "Si applica l'articolo 245."

ART. 32

*(Modifiche all'articolo 273 del codice civile)*

1. All'articolo 273 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma la parola: "naturale" è soppressa; la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - b) al secondo comma la parola: "sedici" è sostituita dalla seguente: "quattordici".

ART. 33

*(Modifiche all'articolo 276 del codice civile)*

1. All'articolo 276 del codice civile la parola: "naturale" è soppressa.

ART. 34

*(Modifiche all'articolo 277 del codice civile)*

1. All'articolo 277 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma, la parola: "naturale" è soppressa;
  - b) al secondo comma, dopo le parole: "che stima utili per" sono inserite le seguenti: "l'affidamento,".

ART. 35

*(Modifiche all'articolo 278 del codice civile)*

1. L'articolo 278 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 278

*(Autorizzazione all'azione)*

Nei casi di figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 251."

ART. 36

*(Modifiche all'articolo 279 del codice civile)*

1. All'articolo 279 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma la parola: "naturale", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; dopo le parole: "per ottenere gli alimenti"



sono inserite le seguenti: “ a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’articolo 316, sia venuto meno.”;

- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “L’azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’articolo 251.”;
- c) al terzo comma la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

#### ART. 37

*(Modifiche agli articoli 293 e 297 del codice civile)*

1. All’articolo 293 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, le parole: “nati fuori del matrimonio” sono soppresse.
2. Al secondo comma dell’articolo 297 del codice civile, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

#### ART. 38

*(Modifiche all’articolo 299 del codice civile)*

1. All’articolo 299 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma.”.

#### ART. 39

*(Modifiche all’articolo 316 del codice civile)*

1. L’articolo 316 del codice civile è sostituito dal seguente:

#### " ART. 316

*(Responsabilità genitoriale)*

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell’interesse del figlio e dell’unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.”.





ART. 40

*(Articolo 316-bis del codice civile)*

1. Dopo l'articolo 316 del codice civile è inserito il seguente:

" ART. 316-bis

*(Concorso nel mantenimento)*

I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.".

ART. 41

*(Modifiche all'articolo 317 del codice civile)*

1. All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.".

ART. 42

*(Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile)*

1. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 317-bis

*(Rapporti con gli ascendenti)*

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".



ART. 43

*(Modifiche all'articolo 318 del codice civile)*

1. All'articolo 318 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) dopo le parole: "Il figlio" sono inserite le seguenti: ", sino alla maggiore età o all'emancipazione,";
  - b) la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 44

*(Modifiche all'articolo 320 del codice civile)*

1. All'articolo 320 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la parola: "potestà" ovunque presente è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - b) al primo comma dopo le parole: "i figli nati e nascituri" inserire le seguenti: ", fino alla maggiore età o all'emancipazione,".

ART. 45

*(Modifiche all'articolo 321 del codice civile)*

1. All'articolo 321 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 46

*(Modifiche all'articolo 322 del codice civile)*

1. All'articolo 322 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 47

*(Modifiche all'articolo 323 del codice civile)*

1. All'articolo 323 del codice civile la parola: "potestà", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 48

*(Modifiche all'articolo 324 del codice civile)*

1. All'articolo 324 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la parola: "potestà", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - b) al primo comma, dopo le parole: "dei beni del figlio", sono inserite le seguenti: ", fino alla maggiore età o all'emancipazione".

ART. 49

*(Modifiche all'articolo 327 del codice civile)*

1. All'articolo 327 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".



ART. 50

*(Modifiche all'articolo 330 del codice civile)*

1. All'articolo 330 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 51

*(Modifiche all'articolo 332 del codice civile)*

1. All'articolo 332 del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 52

*(Modifiche all'articolo 336 del codice civile)*

1. All'articolo 336 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito."

ART. 53

*(Articolo 336-bis del codice civile)*

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

" ART. 336-bis

*(Ascolto del minore)*

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento.

Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video."

ART. 54

*(Modifiche all'articolo 337 del codice civile)*

1. All'articolo 337 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".



ART. 55

*(Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile)*

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

" ART. 337-bis

*(Ambito di applicazione)*

In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

ART. 337-ter

*(Provvedimenti riguardo ai figli)*

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando.

- 1) le attuali esigenze del figlio.
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.



5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

#### ART. 337-*quater*

*(Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso)*

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-*ter*. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

#### ART. 337-*quinquies*

*(Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)*

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

#### ART. 337-*sexies*

*(Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza)*

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno



eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

ART. 337-*septies*

*(Disposizioni in favore dei figli maggiorenni)*

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

ART. 337-*octies*

*(Poteri del giudice e ascolto del minore)*

Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter*, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-*ter* per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.”.

ART. 56

*(Modifiche all'articolo 343 del codice civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 343 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.

ART. 57

*(Modifiche all'articolo 348 del codice civile)*

1. All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
  - b) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e-anche di età inferiore ove capace di discernimento.”.

ART. 58

*(Modifiche all'articolo 350 del codice civile)*

1. All'articolo 350 del codice civile le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.



ART. 59

*(Modifiche all'articolo 356 del codice civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 356 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 60

*(Modifiche all'articolo 371 del codice civile)*

1. All'articolo 371, primo comma, del codice civile, il numero 1) è sostituito dal seguente:

“ 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;”.

ART. 61

*(Modifiche all'articolo 401 del codice civile)*

1. All'articolo 401 del codice civile le parole: "figli naturali riconosciuti dalla sola madre che si trovi" sono sostituite dalle seguenti "figli di genitori che si trovino"; la parola: "allevamento" è sostituita dalla seguente: "mantenimento".

ART. 62

*(Modifiche all'articolo 402 del codice civile)*

1. All'articolo 402 del codice civile le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 63

*(Modifiche all'articolo 417 del codice civile)*

1. Al secondo comma dell'articolo 417 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 64

*(Modifiche all'articolo 433 del codice civile)*

1. All'articolo 433 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;";
  - b) il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;".

ART. 65

*(Modifiche all'articolo 436 del codice civile)*

1. All'articolo 436 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.



ART. 66

*(Modifiche all'articolo 448-bis del codice civile)*

1. All'articolo 448-bis del codice civile, nella rubrica e nel testo, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

ART. 67

*(Modifiche all'articolo 467 del codice civile)*

1. All'articolo 467 del codice civile le parole: "legittimi o naturali" sono soppresse.

ART. 68

*(Modifiche all'articolo 468 del codice civile)*

1. All'articolo 468 del codice civile le parole: "legittimi, legittimati e adottivi" sono sostituite dalle seguenti: "anche adottivi"; le parole: "nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto," sono soppresse.

ART. 69

*(Modifiche all'articolo 480 del codice civile)*

1. Al secondo comma dell'articolo 480 del codice civile dopo le parole: "la condizione." è aggiunto il seguente periodo: "In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa."

ART. 70

*(Modifiche all'articolo 536 del codice civile)*

1. All'articolo 536 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma le parole: "i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "i figli, gli ascendenti";
  - b) al secondo comma le parole: "legittimi" e "i legittimati e" sono soppresse;
  - c) al terzo comma le parole: "legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse.

ART. 71

*(Modifiche all'articolo 537 del codice civile)*

1. All'articolo 537 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica le parole: "legittimi e naturali" sono soppresse;
  - b) al primo comma le parole: "legittimo o naturale," sono soppresse;
  - c) al secondo comma le parole: " , legittimi e naturali" sono soppresse;
  - d) il terzo comma è abrogato.

ART. 72

*(Modifiche all'articolo 538 del codice civile)*

1. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica la parola: "legittimi" è soppressa;





- b) al primo comma le parole: “legittimi né naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

ART. 73

*(Modifiche all'articolo 542 del codice civile)*

1. All'articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma le parole: “legittimo o naturale,” sono soppresse;
  - b) al secondo comma le parole: “, legittimi o naturali” ovunque presenti sono soppresse;
  - c) il terzo comma è abrogato.

ART. 74

*(Modifiche all'articolo 544 del codice civile)*

1. All'articolo 544 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) nella rubrica la parola: “legittimi” è soppressa;
  - b) al primo comma le parole: “né figli legittimi né figli naturali” sono sostituite dalla seguente: “figli”; la parola: “legittimi” è soppressa.

ART. 75

*(Modifiche all'articolo 565 del codice civile)*

1. All'articolo 565 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” e la parola: “legittimi” sono soppresse.

ART. 76

*(Modifiche all'articolo 566 del codice civile)*

1. L'articolo 566 del codice civile è sostituito dal seguente:

" ART. 566

*(Successione dei figli)*

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.”.

ART. 77

*(Modifiche all'articolo 567 del codice civile)*

1. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente “*Successione dei figli adottivi*”;
  - b) il primo comma è sostituito dal seguente: “Ai figli sono equiparati gli adottivi”.

ART. 78

*(Modifiche all'articolo 573 del codice civile)*

1. All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: “naturali” è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”.



ART. 79

*(Modifiche all'articolo 580 del codice civile)*

1. All'articolo 580 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica la parola: “*naturali*” è sostituita dalla seguente: “*nati fuori del matrimonio*”;
  - b) la parola: “*naturali*”, ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: “*nati fuori del matrimonio*”.

ART. 80

*(Modifiche all'articolo 581 del codice civile)*

1. All'articolo 581 del codice civile le parole: “*legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali*” sono soppresse.

ART. 81

*(Modifiche all'articolo 582 del codice civile)*

1. All'articolo 582 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica la parola: “*legittimi*” è soppressa;
  - b) al primo comma la parola: “*legittimi*” è soppressa.

ART. 82

*(Modifiche all'articolo 583 del codice civile)*

1. All'articolo 583 del codice civile le parole: “*legittimi o naturali*” sono soppresse.

ART. 83

*(Modifiche all'articolo 594 del codice civile)*

1. All'articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica la parola: “*naturali*” è sostituita dalle seguenti: “*nati fuori del matrimonio*”;
  - b) la parola: “*naturali*” è sostituita dalle seguenti: “*nati fuori del matrimonio*”.

ART. 84

*(Modifiche all'articolo 643 del codice civile)*

1. All'articolo 643 del codice civile il secondo comma è sostituito dal seguente: “*Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre.*”.

ART. 85

*(Modifiche all'articolo 687 del codice civile)*

1. All'articolo 687 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo comma la parola: “*legittimo*” è soppressa; le parole: “*o legittimato o*” sono sostituite dalla seguente: “*anche*” e la parola: “*naturale*” è sostituita dalle seguenti: “*nato fuori del matrimonio*”;



- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: “La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.”.

#### ART. 86

*(Modifiche all'articolo 715 del codice civile)*

1. Al primo comma dell'articolo 715 del codice civile le parole: “sulla legittimità o sulla filiazione naturale” sono sostituite dalle seguenti: “sulla filiazione”.

#### ART. 87

*(Modifiche all'articolo 737 del codice civile)*

1. All'articolo 737 del codice civile le parole: “legittimi e naturali” ovunque presenti sono soppresse.

#### ART. 88

*(Modifiche all'articolo 803 del codice civile)*

1. L'articolo 803 del codice civile è sostituito dal seguente.

#### “ ART. 803

*(Revocazione per sopravvenienza di figli).*

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio:

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.”.

#### ART. 89

*(Modifiche all'articolo 804 del codice civile)*

1. All'articolo 804 del codice civile dopo le parole: “ultimo figlio” sono aggiunte le seguenti “nato nel matrimonio”; la parola: “legittimo” è soppressa; la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.

#### ART. 90

*(Modifiche all'articolo 1023 del codice civile)*

1. All'articolo 1023 del codice civile, il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: “Si comprendono inoltre i figli adottivi e i figli riconosciuti, anche se l'adozione o il riconoscimento sono seguiti dopo che il diritto era già sorto.”.

#### ART. 91

*(Modifiche all'articolo 1916 del codice civile)*

1. All'articolo 1916 del codice civile, secondo comma, le parole: “dagli affiliati,” sono soppresse.



ART. 92

*(Modifiche all'articolo 2941 del codice civile)*

1. Al numero 2) dell'articolo 2941 del codice civile la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

TITOLO II

*Modifiche ai codici penale, di procedura penale e di procedura civile in materia di filiazione*

ART. 93

*(Modifiche al codice penale in materia di filiazione)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - b) all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - c) all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - d) all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - e) all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - f) all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - g) all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - h) all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - i) all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" è sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" è sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio"
  - l) all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - m) nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "*fanciullo legittimo o naturale riconosciuto*" sono sostituite dalla seguente: "*figlio*"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto";
  - n) all'articolo 569, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - o) all'articolo 570, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - p) all'articolo 573, primo comma, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";



- q) all'articolo 574, primo comma, le parole: "potestà dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- r) all'articolo 574-bis, le parole: "potestà dei genitori" e le parole: "potestà genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- s) all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- t) all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: "potestà genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- u) all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: "potestà del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

#### ART. 94

*(Modifiche al codice di procedura penale in materia di filiazione)*

- 1. All'articolo 288 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel comma 1, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

#### ART. 95

*(Modifiche al codice di procedura civile in materia di filiazione)*

- 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 706 il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.";
  - b) all'articolo 709-ter, primo comma, la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità".

### TITOLO III

*Modifiche alle leggi speciali in materia di filiazione*

#### ART. 96

*(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318)*

- 1. Al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 35 è sostituito dal seguente;

“ ART. 35

Sulla domanda di adozione e di revoca della adozione di minore di età provvede il tribunale per i minorenni.”;

- b) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

“ ART. 37-bis

I figli maggiorenni portatori di handicap grave previsti dall'articolo 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono coloro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”;

- c) all'articolo 38, primo comma, dopo le parole: "spetta al giudice ordinario." è aggiunto il seguente periodo: "Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile.”;



d) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

“ ART. 38-*bis*

Quando la salvaguardia del minore è assicurata con idonei mezzi tecnici, quali l'uso di un vetro specchio unitamente ad impianto citofonico, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero possono seguire l'ascolto del minore, in luogo diverso da quello in cui egli si trova, senza chiedere l'autorizzazione del giudice prevista dall'articolo 336-*bis*, secondo comma, del codice civile.”;

- e) all'articolo 117 le parole: “figli naturali” sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio”;
- f) all'articolo 121 la parola: “legittimo” è sostituita dalle seguenti: “nato nel matrimonio”;
- g) all'articolo 122 la parola: “naturali” ovunque presente è sostituita dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”;
- h) all'articolo 123 la parola: “naturali” e la parola: “adulterini” ovunque presenti sono sostituite dalle seguenti: “nati fuori del matrimonio”; al quinto comma la parola: “naturale” è soppressa;
- i) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

” ART. 127-*bis*

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 87 del codice civile sono applicabili all'affiliazione.”.

ART. 97

*(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185)*

1. All'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le parole: “patria potestà” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”; le parole: “potestà sul figlio” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale sul figlio”.

ART. 98

*(Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898)*

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 4 il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.”; nel comma 8, le parole da “qualora lo ritenga” fino a: “i figli minori” sono sostituite dalle seguenti: “disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”;
  - b) all'articolo 6, comma 1, le parole: “147 e 148” sono sostituite dalle seguenti: “315-*bis* e 316-*bis*”; il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.”; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: “potestà” è sostituita dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
  - c) all'articolo 12, la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”.



## ART. 99

*(Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194)*

1. All'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".

## ART. 100

*(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1 la parola: "potestà" è sostituita dalla seguente: "responsabilità"
  - b) all'articolo 3 le parole: "potestà dei genitori" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - c) all'articolo 4 la parola: "potestà", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - d) all'articolo 5 le parole: "potestà parentale" e la parola: "potestà" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - e) all'articolo 6, comma 6, le parole: "naturali o" sono sostituite dalla seguente: "anche";
  - f) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "dei servizi sociali locali" sono inserite le seguenti: ", anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,";
  - g) all'articolo 9, comma 5, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - h) all'articolo 10, comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - i) all'articolo 11 la parola: "naturali" e la parola: "naturale", ovunque presenti, sono soppresse; al terzo comma, dopo le parole: "per altri due mesi." è aggiunto il seguente periodo: "Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno ai sensi dell'articolo 250, quinto comma, del codice civile, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l'autorizzazione.";
  - l) all'articolo 15, comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.";
  - m) all'articolo 19, comma 1, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - n) all'articolo 25, comma 2, le parole: "legittimi o legittimati" sono soppresse e la parola: "quattordici" è sostituita dalla seguente: "dodici";
  - o) all'articolo 27, comma 1, la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";
  - p) all'articolo 28, comma 4, le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
  - q) all'articolo 32, comma 2, lettera b), la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio" e la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici";
  - r) all'articolo 36, comma 2, lettera a), la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici" e la parola: "legittimo" è sostituita dalle seguenti: "nato nel matrimonio";



- s) all'articolo 37, comma 2, la parola: "naturali" è sostituita dalla seguente: "biologici";
- t) all'articolo 44, comma 2, la parola: "legittimi" è soppressa;
- u) all'articolo 46, comma 2, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- v) all'articolo 48, comma 1, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- z) all'articolo 50 la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- aa) all'articolo 52, comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- bb) all'articolo 71, comma 3, la parola: "potestà" è sostituita dalle seguenti: "responsabilità genitoriale";
- cc) all'articolo 73, comma 1, le parole: "legittimo per adozione" sono sostituite dalla seguente: "adottivo";
- dd) all'articolo 74 la parola: "naturale" è sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio";
- ee) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

"ART. 79-bis

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia."

ART. 101

*(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)*

1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"ART. 33  
*(Filiazione)*

1. Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento della nascita.
2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge così individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.
3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.
4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio.";

- b) nella rubrica dell'articolo 35 la parola: "naturale" è soppressa; il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel





momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.”;

- c) all’articolo 36 le parole: “potestà dei genitori” sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”;
- d) dopo l’articolo 36 è inserito il seguente:

“ART. 36-*bis*

1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

- a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale;
- b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;
- c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.”;
- e) all’articolo 38, primo comma, la parola: “legittimo” è soppressa.

ART. 102

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

1. All’articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la parola: “legittimi” è sostituita dalle seguenti: “nati nel matrimonio”.

ART. 103

*(Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)*

1. All’articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “*Riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio*”;
- b) al primo comma la parola: “naturale” è sostituita dalle seguenti: “nato fuori del matrimonio”;
- c) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: “Quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 262 del codice civile, il capo dell’ufficio consolare riceve altresì le domande relative al cognome del figlio nato fuori del matrimonio e le trasmette al giudice competente”;
- d) il secondo comma è abrogato.

Titolo IV

*Disposizioni transitorie e finali*

ART. 104

*(Disposizioni transitorie)*



1. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, sono legittimati a proporre azioni di petizione di eredità, ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, coloro che, in applicazione dell'articolo 74 dello stesso codice, come modificato dalla medesima legge, hanno titolo a chiedere il riconoscimento della qualità di erede.
2. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, possono essere fatti valere i diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla medesima legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 si applicano anche nei confronti dei discendenti del figlio, riconosciuto o la cui paternità o maternità sia stata giudizialmente accertata, morto prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
4. I diritti successori che discendono dall'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine.
5. Nei casi in cui i riconoscimenti o le dichiarazioni giudiziali di genitorialità intervengano dopo il termine di entrata in vigore della presente legge, i diritti successori che non sarebbero spettati a persona deceduta prima di tale termine possono essere fatti valere dai suoi discendenti in rappresentazione e dai suoi eredi. Essi si prescrivono a far data dall'annotazione del riconoscimento nell'atto di nascita o dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della paternità o maternità.
6. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 533 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano l'articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, e le disposizioni del libro secondo del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo.
7. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile, come modificate dal presente decreto legislativo, si applicano alle azioni di disconoscimento di paternità, di reclamo e di contestazione dello stato di figlio, relative ai figli nati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
8. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le disposizioni del codice civile relative al riconoscimento dei figli, come modificate dalla medesima legge, si applicano anche ai figli nati o concepiti anteriormente all'entrata in vigore della stessa.
9. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, i termini per proporre l'azione di disconoscimento di paternità, previsti dal quarto comma dell'articolo 244 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Fermi gli effetti del giudicato formatosi prima dell'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, nel caso di riconoscimento di figlio annotato sull'atto di nascita prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini per proporre l'azione di impugnazione, previsti dall'articolo 263 e dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 267 del codice civile, decorrono dal giorno dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
11. Restano validi e non possono essere modificati gli atti dello stato civile già formati secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219, salve le modifiche risultanti da provvedimenti giudiziari.



ART.105  
*(Sostituzione termini)*

1. La parola: “potestà” riferita alla potestà genitoriale, le parole: “potestà genitoriale”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
2. Le parole: “figli legittimi” o le parole: “figlio legittimo”, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati nel matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato nel matrimonio”.
3. Le parole: “figli naturali” o le parole: “figlio naturale”, ovvero “figli adulterini” o “figlio adulterino” ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: “figli nati fuori del matrimonio” o dalle seguenti: “figlio nato fuori del matrimonio”.
4. Le parole: “figli legittimati”, “figlio legittimato”, “legittimato”, “legittimati” ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono soppresse.

ART. 106  
*(Abrogazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 155-*bis*, 155-*ter*, 155-*quater*, 155-*quinquies*, 155-*sexies*, 233, 235, 242, 243, 261, 578 e 579 del codice civile;
  - b) gli articoli 34, 124 e 125 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
  - c) l'articolo 34 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

ART. 107  
*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

ART. 108  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

